SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 aprile 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. **37**.

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per assicurare la funzionalità dei procedimenti elettorali, nonché per disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio

1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

2. All'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.».

Art. 2.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

1. In occasione dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti cittadini elettori temporaneamente all'estero:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *b)*, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa

pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *c)*, fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *c)*, unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.

5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

7. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

10. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

11. La determinazione dei diritti consolari compiuta ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni e sostituzioni, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

11G0083

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. **276**.

Regolamento recante modifica all'articolo 25, comma 1, dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005, n. 97.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;

Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2005, n. 97, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'articolo 25, comma 1, dello Statuto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione;

Sentito il Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 25, comma 1, dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005 n. 97, è così sostituito:

«1. Il Collegio dei revisori è unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno in rappresentanza del Ministero dell'interno e uno del Ministero degli affari esteri tra esperti in possesso di specifica competenza.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Visto, *Il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 101

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 1995, n. 221, e convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, legge 20 novembre 1995, n. 490 (*Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1995, n. 271):

«2. Lo statuto della Croce Rossa Italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

«5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 25 *(Collegio dei revisori)*. — 1. Il Collegio dei revisori è unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce Rossa Italiana. Dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno in rappresentanza del Ministero dell'interno e uno del Ministero degli affari esteri tra esperti in possesso di specifica competenza.

2. Il Collegio dei revisori, i cui componenti devono essere convocati a pena di invalidità alle sedute del consiglio direttivo nazionale dell'Associazione:

a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione;

b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;

d) può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'Ente;

e) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle sue variazioni e sul suo assestamento, contenente valutazioni sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità delle spese.

3. I membri del Collegio assistono alle sedute del consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso dovuto ai revisori.».

11G0081

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Roccaforte del Greco;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Roccaforte del Greco, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Emma Caprino - viceprefetto aggiunto;

dott. Vito Turco - viceprefetto aggiunto;

dott. Francesco Battaglia - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 6, foglio n. 311

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Gli esiti di un'indagine investigativa condotta dalla locale direzione distrettuale antimafia, sulle cui risultanze è stata emessa, in data 31 dicembre 2009, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 27 persone, hanno consentito di delineare gli ambiti operativi delle consorterie mafiose operanti nel territorio e di accertare le interferenze avvenute nelle elezioni comunali svolte a Roccaforte del Greco nel mese di maggio 2006, oltrechè mettere in rilievo le ingerenze della locale criminalità nella gestione degli appalti pubblici.

In relazione a tali vicende che hanno coinvolto anche un dipendente comunale ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il Prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 30 luglio 2010, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, a 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Reggio Calabria, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, ha redatto l'allegata relazione in data 30 novembre 2010, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

Il territorio di Roccaforte del Greco è considerato ad alto indice di criminalità e la capacità di ingerenza della criminalità organizzata nell'istituzione comunale già in passato ha reso necessario l'intervento dello Stato; è stato infatti disposto ai sensi della normativa antimafia lo scioglimento dei consigli comunali all'epoca in carica, rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1996 e del 27 ottobre 2003. Hanno fatto seguito le elezioni della primavera 2006 dalle quali è scaturita l'attuale compagine di cui fa parte, con la carica di vice sindaco, un componente del consiglio interessato dal provvedimento adottato nel 1996.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.

L'organo ispettivo ha evidenziato come, sebbene gli amministratori siano esenti da pregiudizi penali, gli stessi ed in particolare il primo cittadino, abbiano stretti rapporti di parentela o assidue frequentazioni con persone ed ambienti controindicati. La suddetta indagine investigativa ha fatto emergere che le locali organizzazioni criminali hanno fortemente condizionato le elezioni amministrative avvenute nel mese di maggio 2006, con il fine di favorire la candidatura e l'elezione di colui che, all'esito delle consultazioni stesse, verrà effettivamente eletto sindaco, nonché posto in rilievo la precisa volontà degli ambienti controindicati di formare una lista di candidati esenti da pregiudizi penali e non direttamente coinvolti in inchieste.

L'attività d'accesso ha, altresì, riscontrato all'interno dell'ente un contesto generale di diffusa illegalità, elemento che costituisce una delle condizioni tipiche per il determinarsi del condizionamento mafioso, essendo evidente che di fronte ad un sistema rigoroso e rispettoso delle norme, l'infiltrazione mafiosa si manifesta con il ricorso a sistemi coercitivi, mentre la penetrazione risulta più agevole in condizioni di disordine organizzativo, di sviamento dell'attività di gestione, di mancanza di rispetto generalizzata delle procedure amministrative, consentendo tali circostanze che l'illegalità faccia da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.

Per quanto attiene il sistema di aggiudicazione degli appalti, è stata individuata la ricorrenza di alcuni di quegli elementi indiziari che connotano i sistemi di gestione illegale delle procedure ad evidenza pubblica, secondo quanto rilevato sia sul piano investigativo dalla direzione nazionale antimafia, che amministrativo, dall'autorità per gli appalti pubblici: i ribassi elevati, la lottizzazione di opere unitarie, la presenza ripetitiva delle medesime ditte a gare diverse, con un avvicendamento delle stesse nelle aggiudicazioni, la riferibilità di tali ditte a cosche mafiose locali.

Dagli accertamenti svolti è emerso, infatti, come i titolari di due ditte del luogo, destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ponendo in essere illeciti volti al controllo o comunque al condizionamento del settore degli appalti pubblici, siano stati i principali aggiudicatari di quelli banditi dall'amministrazione comunale.

Tale condizione di interferenza è emersa in particolare nel corso di una procedura di gara, ove sono stati commessi gravi illeciti nelle fasi dello spoglio delle offerte formulate dalle ditte partecipanti al fine di alterare il risultato della gara.

L'insieme delle procedure di appalto esaminate dalla commissione d'indagine ha evidenziato altresì una serie di illegittimità ed irregolarità quali la mancanza, in alcuni casi, della documentazione da prodursi, da parte delle ditte, per la partecipazione alle gare nonché l'ammissione alle gare di alcune ditte che avrebbero dovuto essere escluse per mancato rispetto delle condizioni richieste dal bando di gara.

La relazione prefettizia ha messo in rilievo come, in un territorio caratterizzato da una forte presenza criminale, l'ingerenza della criminalità organizzata nella vita amministrativa dell'ente sia stata resa possibile dal carente esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza cui sono deputati gli organi politici.

Aspetti significativi della mancanza di una politica di indirizzo e di una carente organizzazione dell'attività di gestione sono testimoniati dalla situazione di disordine organizzativo in cui versano gli uffici dell'ente. L'area tecnica, settore presso il quale solitamente si concentrano i maggiori interessi della malavita, ha visto l'avvicendamento di quattro responsabili negli ultimi quattro armi, peraltro assunti con procedure che hanno evidenziato profili di illegittimità.

Parimenti nel settore tributi, ufficio che era stato fortemente interessato dall'opera di risanamento finanziario positivamente posta in essere dall'organo di gestione straordinaria, in particolare per quanto riguarda il pagamento dei servizi resi dal comune, è stata messa in evidenza una condizione generalizzata di disorganizzazione e disservizio, che ha vanificato i risultati in precedenza raggiunti.

Sebbene, infatti, le principali fonti di introito dell'ente locale siano rappresentate dai canoni idrici e dalla TARSU, l'attività di riscossione dell'ente è praticamente inesistente. In particolare, la mancata riscossione della suddetta tassa per gli anni 2008 - 2009 è pari al 100 per cento del dovuto. L'organo ispettivo ha evidenziato al riguardo come, pur a fronte dell'esiguo numero di cittadini residenti, vi sia un consistente ritardo nella formazione e nell'invio degli avvisi di pagamento.

Anche il settore edilizio urbanistico è caratterizzato da tuia assoluta mancanza di controlli, non essendo stata mai contestata alcuna violazione delle norme in materia.

Le stesse importanti iniziative poste in essere durante il commissariamento nella gestione dei servizi sociali, ambito di intervento verso il quale la cittadinanza è molto sensibile, non hanno avuto ulteriore sviluppo nel corso dell'attuale mandato amministrativo.

L'insieme dei suesposti elementi appare idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione e della volontà degli organi comunali, essendo questo inciso da collegamenti indizianti la sussistenza di un'influenza sul procedimento elettorale, nonché la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente, come quello degli appalti pubblici.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 17 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

Al Ministero dell'interno

Con decreto nr. 17102/128/69(6)Ris Uff. V - Affari Territoriali dell'8 luglio 2010 lo scrivente è stato delegato ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento dì cui all'art. 1, comma 4 del D. L. n. 629/1982 nei confronti del Comune di Roccaforte del Greco, al fine di verificare l'esistenza di collegamenti tra i componenti dell'Amministrazione e la criminalità organizzata.

La Commissione d'indagine, all'uopo nominata con d. p. nr. 1992/2010/ Segr. Sic. del 30 luglio 2010, ha rassegnato il 3 novembre u. s. la propria dettagliata relazione.

Il Comune di Roccaforte del Greco, distante 62 km dal capoluogo, è situato sul versante jonico, nella cosiddetta "area grecanica", a 971 metri a l. m.; ha una estensione di 54,63 kmq ed una popolazione di 682 abitanti.

L'attuale Consiglio comunale si è insediato in esito, allo elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2006, che hanno visto l'affermazione dell'unica lista civica premiata, denominata "Avanti per Roccaforte", ...*OMISSIS*....

Il territorio di Roccaforte del Greco è considerato ...*OMISSIS*... specie in relazione alla c.d. "falda di Roghudi" che ha riguardato, negli anni '90, le farniglie...OMISS1S.. per ben due volte, l'Amminìstrazione comunale è stata sciolta per inquinamento mafioso, il 13 febbraio 1996 ed il 23 ottobre 2003.

Recentemente, è stata emessa ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 27 persone, indagate a vario titolo, scaturita da un'articolata attività investigativa diretta dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia che ha, tra l'altro, delineato gli ambiti operativi delle consorterie mafiose operanti, accertando ...*OMISSIS*... nei pubblici appalti del Comune di Roccaforte del Greco.

In seguito a detta operazione, c.d. "Nuovo potere", è stata avviata, tramite le Forze di Polizia, una mirata attività di verifica volta ad acclarare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 143 T.U.EL., con riferimento ai componenti degli organi elettivi ed all'andamento dell'amministrazione comunale.

Gli esiti di detta verifica, attesa la specificità del contesto ambientale, caratterizzato da ...*OMISSIS*..., ha indotto a richiedere delega all'accesso anche perchè, dai riscontri investigativi dell'operazione "Nuovo potere"; è emersa una ...*OMISSIS*..., confermata dalla circostanza che, alle elezioni amministrative del 2006, ...*OMISSIS*....

Gli esiti degli accertamenti esperiti dalla Commissione di accesso contenuti nella relazione allegata (all. 1), corroborati dalle emergenze investigative dell'operazione giudiziaria "Nuovo potere", confermano le valutazioni poste a fondamento della richiesta di delega.

In particolare, è emerso che;

le elezioni sono state direttamente gestite ...*OMISSIS*...e le funzioni di ciascuno; in particolare, il gruppo criminale operante in Roccaforte del Greco...*OMISSIS*...;

alcuni ...*OMISSIS*... annoverano parentele e frequentazioni con persone controindicate, tra questi anche ...*OMISSIS*...;

la gestione delle elezioni ha determinato la scelta di candidati non direttamente coinvolti in inchieste, ...*OMISSIS*...;

...*OMISSIS*...ha ricoperto la carica di Consigliere nell'Amministrazione comunale sciolta nel 1996; altri due consiglieri sono imparentati con amministratori appartenenti ai Consigli sciolti nel 1996 e nel 2003;

...*OMISSIS*... nel procedimento penale c. d. "Nuovo potere", altri hanno vincoli di parentela o frequentazioni con soggetti pregiudicati o di interesse operativo:

gli appalti pubblici posti in essere dall'Amministrazione comunale di Roccaforfe del Greco risultano ...*OMISSIS*... a conferma che la criminalità organizzata ha il controllo delle attività economiche di quel territorio;

il bilancio comunale si caratterizza por un consistente "avanzo di arnmínistrazione", sintomo di errati; previsioni sia in entrata che in uscita.

La Commissione d'indagine ha, inoltre, evidenziato che alcune delle problematiche segnalate nella relazione che ha potato allo scioglimento del 2003 sono ancora oggi attuali: le carenze dell'Ufficio tecnico, che, peraltro, ha visto lo avvicendamento ...*OMISSIS*..., e la gestione degli appalti pubblici che ha consentito di aggiudicare numerose gare di appalto a favore di soggetti ...*OMISSIS*....

E' risultato, pure, che sono stati disposti affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi per importi al di sotto della soglia fissata dal regotamento vigente, ...*OMISSIS*...

Dal punto di vista gestionale è stata riscontrata un'organizzazione carente in alcuni importanti settori dell'Ufficio; in particolare, il settore dei tributi nel quale, a fronte di un'utenza di poche centinaia di cittadini residenti, sì registra il ritardo nella formazione e nell'invio degli avvisi di pagamento, dilatato sino ai limiti dell'estinzione del relativo diritto per intervenuta prescrizione. Nessuna attività è stata posta in essere dal Comune direttamente per procedere al recupero coatto delle somme non correrisposte dai contribuenti, né risulta essere stata fatta alcuna sollecitazione, in tal senso, nei confronti della ...*OMISSIS*... successivamente all'assunzione da parte di questa dei relativi servizi. Non è stato emanato il regolamento che disciplina le missioni degli amministratori e del personale; sono stati erogati contributi assistenziali a persone riconducibili ...*OMISSIS*....

Il servizio di polizia municipale è ...*OMISSIS*..., con conseguente evidente mancanza di controlli nel territorio; non risulta siano state contestate violazioni di natura amministrative, né rilevate violazioni in materia edilizia ed urbanistica.

L'attenta analisi compiuta dalla Commissione d'indagine, alla luce di quanto fin qui tratteggiato, sia pure a grandi linee, ha consentito di tracciare un quadro sufficientemente; chiaro della situazione del Comune di Roccaforte del Greco...*OMISSIS*.. nel segno evidente di un perdurante ed ...*OMISSIS*..:.

Da quanto evidenziato e come unanimemente ritenuto nella riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, tenutasi ...*OMISSIS*... alla presenza del Procuratore della Repubblica, emergono elementi obiettivi, e concreti e rilevanti dell'esistenza di collegamenti diretti ed indiretti dell'Amministrazione del Comune di Roccaforte del Greco con la criminalità organizzata locale, che sembra esercitare un predominio considerevole all'interno dell'Ente e compromettere il buon andamento dell'amministrazione comunale.

Si ritiene, pertanto, di proporre lo scioglimento del Consiglio comunale di Roccaforte del Greco a mente dell'art.143 T.U.E.L. per diciotto mesi, anche perché il grave deterioramento delle istituzioni democratiche e la necessità di recuperare la legalità ...*OMISSIS*..., previsto nella prossima tornata elettorale del 2011, considerata la pervasività di quelle cosche che sembra aver tenacemente resistito a due scioglimenti conseguenti ad infiltrazioni mafiose.

Il prefetto: VARRATTA

11A04469

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio della regione Puglia, nei primi giorni di marzo 2011 è stato colpito da fenomeni temporaleschi diffusi di eccezionale intensità, provocando gravi danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, alle strutture private, alle attività produttive e turistiche e l'allagamento dei centri abitati;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative finalizzate alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Viste le richieste dei comuni interessati dagli eventi calamitosi in questione e della prefettura di Foggia;

Viste la note del 2 e 22 marzo 2011 della regione Puglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 aprile 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei primi giorni del mese di marzo 2011 nel territorio della regione Puglia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A04893

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applica anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», e l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011;

Considerato che la grave situazione determinatasi nella fascia del Maghreb ed in particolare nel territorio della Repubblica della Libia ha causato l'emigrazione di un gran numero di cittadini libici, la maggior parte dei quali si è riversata al confine con la Tunisia, creando un emergenza di carattere umanitario di estese proporzioni;

Considerato che l'IOM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e l'UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) hanno stabilito, d'intesa con le Autorità egiziane e tunisine, un programma umanitario comune volto a fronteggiare la crisi umanitaria alla frontiera tunisina;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di carattere umanitario su richiesta dei governi egiziano e tunisino;

Considerato che la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente in ragione dall'attuale clima di grave instabilità politica che interessa gran parte dei Paesi del Nord Africa;

Ravvisata quindi la necessità di porre in essere misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla predisposizione di strutture idonee per le necessarie forme di assistenza umanitaria nei territori del Nord Africa, assicurando nel contempo l'efficace contrasto dell'immigrazione clandestina nel territorio nazionale;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri, di interventi in deroga all'ordinamento giuridico sicché si impone la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, dianzi citato;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini nel territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A04894

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2011.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3931).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Visto il decreto dbl Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1 maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 , n. 3881 dell'I 1 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Viste la nota del Sindaco del comune dell'Aquila prot. 269 del 4 febbraio 2011 e la nota del Commissario delegato -Presidente della regione Abruzzo prot. 2668 dell'11 febbraio 2011;

Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo del 5 aprile 2011;

D'Intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

D'intesa con il Ministro dei beni e le attività culturali;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dispone:

Art. 1.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per la ricostruzione, le risorse provenienti dalle donazioni private, relative agli interventi approvati dal Comitato dei Garanti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009, sulla base anche degli specifici accordi stipulati dal Dipartimento della protezione civile, la cui realizzazione è affidata al Comune dell'Aquila ed Al Vice Commissario per i beni culturali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che dovrà avvenire nel rispetto delle determinazioni assunte dal Comitato di cui al comma 1, il Comune è autorizzato ad avvalersi del Provveditorato interregionale alla opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante.

3. Stante il livello di realizzazione degli interventi finanziati dalle donazioni private e la completa finalizzazione delle risorse, il Comitato dei Garanti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2009 è sciolto.

Art. 2.

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività proprie della commissione istituita dal Sindaco del comune dell'Aquila ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile succede un rappresentante del Commissario delegato per la ricostruzione.

Art. 3.

1. Per le opere realizzate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 39/2009 alla data di pubblicazione della presente ordinanza, la domanda di sopralluogo presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, integrata dalla certificazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato richiesta al comma 5 del medesimo articolo 3, vale anche quale dichiarazione ai sensi del predetto comma 5 ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, e la ricevuta di presentazione della predetta domanda di sopralluogo vale anche quale autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendio.

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sono soppressi il Comitato per il rientro nell'ordinario istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750 del 30 settembre 2009 ed il Comitato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005.

2. Al fine di monitorare gli adempimenti di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione, in applicazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010, il Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario cui è affidato anche il proseguimento delle attività già di competenza dei Comitati soppressi di cui al comma 1.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile anche avvalendosi di personale in servizio presso il Dipartimento medesimo. I componenti dei Comitati di cui al comma 1, ove non diversamente disposto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, proseguono senza soluzione di continuità la propria collaborazione nell'ambito del Comitato di cui al comma 2.

4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato il Presidente del Comitato di cui al comma 2, da individuare sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, determinandone il relativo compenso. Al Presidente del citato Comitato, che fornirà la propria collaborazione anche ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, così come convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152, è corrisposto il trattamento di missione dal luogo di residenza.

5. L'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 è soppresso.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

1. In considerazione della complessità e della rilevante entità delle attività di propria competenza poste in essere dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna nell'opera di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma e della necessità che lo stesso Provveditorato possa concentrare le proprie azioni prioritariamente in favore dei territori di competenza dei comuni di cúi ai decreti commissariali n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, al fine di consentire in termini di somma urgenza gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato per la ricostruzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge, può avvalersi degli enti proprietari dei relativi immobili quali soggetti attuatori, nei limiti delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, i quali possono provvedere ove necessario con le deroghe riconosciute allo stesso Commissario.

Art. 6.

1. All'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, le seguenti parole: «da assumere con contratto a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle unità e con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e seguenti integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito del limite numerico di unità disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e seguenti integrazioni e con durata fino al 31 dicembre 2011».

Art. 7.

1. Al fine di consentire la massima speditezza del processo di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della Regione Abruzzo, i soggetti attuatori possono procedere all'affidamento degli incarichi di cui all'art. 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 mediante affidamento diretto, nel limite di importo di € 100.000,00, in deroga alle procedure di affidamento disposte dallo stesso articolo 91, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A04895

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2011.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3932).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dai 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3911 del 10 dicembre 2010, nonché la nota della Regione Emilia-Romagna del 9 marzo 2011;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio del 6 settembre 2010, recante la proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto il 26 settembre 2007, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del commissario delegato del 9 marzo 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante: «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche.»;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010 e n. 3916 del 30 dicembre 2010, nonché la nota del Commissario delegato per l'emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe del 14 marzo 2011;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2010 con il quale è stato prorogato, fino ai 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del 4 marzo 2011 dei Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2436 del 9 maggio 2006 e successive modificazioni, l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003 e l'art. 7 dell'ordinanza n. 3049 del 31 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 3648 del 23 gennaio 2008 nonché le note del 9, 16 marzo e 4 aprile 2011 della struttura del Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3566 dei 5 marzo 2007, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio - economico - ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del Presidente della regione Abruzzo del 3 marzo 2011;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3920 del 28 gennaio 2011;

Visti l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 n. 195/2009 con cui è stata prevista la costituzione dell'Unità stralcio e l'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e 9 marzo 2010 recante la costituzione dell'Unità stralcio e dell'Unità operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania nonché l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011;

Su proposta del Capo dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010 è sostituito dal seguente: «3. A tal fine il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede con propri decreti, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla quantificazione degli importi complessivi delle economie accertate ed in corso di accertamento sui diversi Piani, iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale ovvero nelle relative contabilità speciali all'uopo istituite. I dirigenti competenti della Regione provvederanno al successivo versamento, anche in più rate, delle somme di cui trattasi iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale a favore della contabilità speciale di cui al comma 5 dei presente articolo ed i dirigenti competenti dell'Agenzia regionale di protezione civile provvederanno al versamento, anche in più rate, delle somme di cui trattasi iscritte nella contabilità speciali all'uopo istituite al Fondo per la protezione civile per la successiva riassegnazione a favore della medesima contabilità speciale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.".

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007, è soppresso.

Art. 3.

1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621/2007, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-*bis*. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agii articoli 11, comma 1, lettera *b)* e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».

Art. 4.

1. All'allegato 1, punto 4, lettera *n)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 sono soppresse le seguenti parole: «, comunque ad intervalli temporali non superiori a cinque anni.».

Art. 5.

1. Il termine di cui all'art. 20, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 è prorogato fino al 30 giugno 2011.

Art. 6.

1. Per accelerare le iniziative dirette a fronteggiare l'emergenza socio economico-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni, il comma 2, dell'art. 3, della predetta ordinanza è cosi sostituito: «2. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i termini di cui agli articoli 20, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e dell'art. 15 della legge regionale del veneto n. 1011999 sono ridotti della metà.».

Art. 7.

1. Al fine di contenere le spese gravanti sulle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2436 del 9 maggio 2006 e successive modificazioni e tenuto conto che le attività di ricostruzione della Basilica di Noto sono in via di definitiva conclusione, le strutture costituite rispettivamente ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 dei 18 aprile 2003 e dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3049 del 31 marzo 2000, sono ridotte a due unità di personale per ciascuna struttura.

Art. 8.

1. Al fine di consentire al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e successive modificazioni di accelerare le iniziative dirette al superamento dell'emergenza, ancorché non sia divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, il contratto può essere stipulato in deroga all'art. 11, commi 8 e 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sotto condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario. L'amministrazione procedente autorizza la consegna dei lavori in via d'urgenza e chiede l'esecuzione anticipata del contratto non ancora efficace, in deroga all'art. 11, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

2. Le deroghe di cui ai comma 1 trovano applicazione fino al 31 dicembre 2011.

3. Il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, all'art. 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

Art. 9.

1. La dott.ssa Maria Grazia D'Ascia è nominata commissario delegato in sostituzione del sindaco di Napoli per il compimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative necessarie per la chiusura della gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità di cui ai commi 1 il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale e della struttura già operanti ai sensi dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3566/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle iniziative necessarie per il definitivo superamento della situazione di emergenza socio-economica ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, provvede, avvalendosi del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in qualità di soggetto attuatore, alla caratterizzazione dell'intera area della darsena portuale e del porto canale di Pescara ed al successivo completamento del dragaggio dei medesimi.

2. Il commissario delegato provvede, altresì, all'individuazione e relativa progettazione degli interventi strutturali ritenuti necessari per il definitivo superamento della problematiche relative all'interrimento del porto di Pescara.

3. Il commissario delegato provvede all'espletamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 previa predisposizione di un piano contenente il quadro economico complessivo delle attività e degli interventi sulla base e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. L'avvio della realizzazione del piano è subordinato alla presentazione del quadro economico al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della verifica della congruità della copertura prevista al comma 4.

4. Per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo, sono assegnate al commissario delegato le seguenti risorse:

euro 1.900.000,00 già assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna;

euro 2.000.000,00 di cui ai fondi FAS anno 2007/2013 già all'uopo finalizzati con legge regionale.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, oltre alle deroghe previste dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504/2006, e successive modifiche ed integrazioni, anche agli articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 255, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

6. Al commissario delegato è riconosciuto un compenso annuo omnicomprensivo lordo pari all'1,5% dell'importo delle opere di cui al presente articolo e comunque entro il limite massimo di euro 58.500,00.

7. Al fine di garantire che non vi siano impatti per la finanza pubblica, la somma di 2 milioni di euro di cui al comma 4 è trasferita sul bilancio regionale per essere successivamente trasferita al commissario delegato.

Art. 11.

1. All'art. 1, comma 3, lettera *e)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, così come modificato dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3880 del 3 giugno 2010 e dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, dopo le parole "di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 citato in premessa" è aggiunto il seguente periodo: " nonché delle chiusure della viabilità sulla ss 90 determinate dal movimento franoso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2006».

Art. 12.

1. All'art. 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, le parole «su proposta del Capo dell'Unità tecnica-amministrativa di cui ai successivi commi da 4 a 9, dal Comandante del 2° Comando delle Forze di difesa di San Giorgio a Cremano in Napoli» sono sostituite dalle seguenti «dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa».

2. All'art. 15, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, le parole «dell'Ing. Angelo Pepe, già soggetto attuatore per le attività di cui all'art. 1, comma 3, lettera *e)* dell'ordinanza dei Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, cui conferire» sono sostituite dalle parole «per essere coadiuvato nella gestione delle attività di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, di un'unità di particolare e specifica competenza e professionalità, cui conferire, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ».

3. All'art. 15, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dopo le parole «autorizzato ad avvalersi» sono aggiunte le parole «di personale già in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione civile, nonché». La lettera *c)* del comma 7, dell'art. 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011, n. 3920 è soppressa.

4. All'art. 15, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dopo le parole «il trattamento di missione dal luogo di residenza» sono aggiunte le parole «con oneri a carico dell'Unità Tecnica-Amministrativa» e dopo le parole «previsto per il personale» sono aggiunte le parole «di analoga posizione di stato,».

5. All'art. 15, comma 11, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, le parole «della Struttura di missione» sono sostituite dalle parole «dell'Unità tecnica-amministrativa».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A04896

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 2011.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le Carte Giapponesi On Line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sarà effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le carte giapponesi on-line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 2,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del punto vendita a distanza è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Le carte giapponesi on-line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Le carte giapponesi on-line»);

il prezzo della giocata (euro 2,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre.

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

l'area di gioco costituita:

dall'immagine di un paesaggio tipicamente giapponese con in alto la raffigurazione di una «geisha», al centro, l'immagine di una carta, scoperta dalla «geisha» che reca l'indicazione di un mese, l'immagine del dorso di tre carte contraddistinte dalla scritta «Le tue carte», un riquadro che reca l'indicazione «Posta in palio»;

a sinistra dell'area di gioco è riportata una sintesi delle regole di gioco e la tabella recante l'indicazione delle combinazioni vincenti e dei relativi premi;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nello svelamento de «Le tue carte»;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO»; in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI! HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci on-line»;

i loghi di AAMS;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Le carte giapponesi on-line», pari ad euro 100.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Per ognuna delle tre manches a disposizione si deve scegliere, cliccandoci sopra, una de «Le tue carte» per scoprire il mese da essa indicato. Se il mese presente sulla carta scelta è lo stesso presente sulla carta della «geisha» si vince il premio indicato sotto la «Posta in palio». Il premio finale è dato dalla somma dei premi vinti nelle tre manches.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 400.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 400.000 giocate, ammonta ad euro 640.000 suddivisa nei seguenti premi:

n.	56.000	premi di	€	2,00
n.	24.000	premi di	€	4,00
n.	22.400	premi di	€	5,00
n.	6.500	premi di	€	10,00
n.	960	premi di	€	50,00
n.	240	premi di	€	100,00
n.	48	premi di	€	500,00
n.	24	premi di	€	1.000,00
n.	5	premi di	€	5.000,00
n.	1	premi di	€	10.000,00
n.	1	premi di	€	100.000,00

Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate, che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Intesa San Paolo con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

3. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 192

11A04611

DECRETO 29 marzo 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n.10 3469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi- nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

VISTI, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la demateriali77n7ione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 24 marzo 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 31.431 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2011, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021, di cui al decreto del 23 febbraio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 23 febbraio 2011.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 febbraio 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 23 febbraio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 23 febbraio 2011 in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2011

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno l° aprile 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 febbraio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

p. *il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A04850

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Cojocaru Marian Dumitru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Cojocaru Marian Dumitru, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat nivel 3 domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat nivel 3 domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2005 dal sig. Cojocaru Marian Dumitru, nato a Bals (Romania) il giorno 8 settembre 1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Cojocaru Marian Dumitru è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04269

DECRETO 16 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Antony Bino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Antony Bino ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'Istituto Regionale Lombardo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2003 presso la «Gangothri School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Antony Bino, nato a Kurumpanadom-Kerala (India) il giorno 9 maggio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Antony Bino è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04270

DECRETO 16 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pasare Maria Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pasare Maria Georgeta nata a Parau (Romania) il 2 febbraio 1981, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso il collegio di scienze «Grigore Antipa» di Brasov nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 17 novembre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il collegio di scienze «Grigore Antipa» di Brasov nell'anno 2010, dalla sig.ra Pasare Maria Georgeta nata a Parau il 2 febbraio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Pasare Maria Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04272

DECRETO 18 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bors Anca Tereza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bors Anca Tereza, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanitar» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Obreja;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanitar» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2005 dalla sig.ra Obreja Anca Tereza, coniugata Bors, nata a Iasi (Romania) il giorno 16 agosto 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Obreja Anca Tereza, coniugata Bors, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04271

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ceban Jdanov Nina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ceban Jdanov Nina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Moldavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Vista la nota prot. DGRUPS n. 35150 dell'8 giugno 2009, con la quale il riconoscimento di cui trattasi è stato subordinato a una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi;

Vista la relazione, datata 9 febbraio 2011, del coordinatore del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, presso le aree assistenziali della sede di Tivoli, il quale, al termine del periodo di formazione, esprime il parere di idoneità della sig.ra Ceban Jdanov Nina;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Asistent Medical» conseguito nell'anno 1980 presso la Scuola Statale di Medicina di Orhei (Moldavia) dalla sig.ra Ceban Jdanov Nina, nata a Sanatauca, distretto di Camenca (Moldavia) il giorno 5 giugno 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

2. La sig.ra Ceban Jdanov Nina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04782

DECRETO 30 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jurjiu Ludmila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jurjiu Ludmila ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Moldavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Vista la nota prot. DGRUPS n. 35153 dell'8 giugno 2009, con la quale il riconoscimento di cui trattasi è stato subordinato a una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi;

Vista la relazione, datata 15 dicembre 2010, del coordinatore teorico-pratico del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli studi di Firenze, presso le divisioni di medicina generale, chirurgia maggiore, medicina specialistica e area critica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, il quale, al termine del periodo di formazione, esprime il parere di idoneità della sig.ra Jurjiu Ludmila;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Asistenta Medicala» conseguito nell'anno 1996 presso il Collegio di Medicina di Ungheni (Moldavia) dalla sig.ra Jurjiu Ludmila, nata a Pirlita, distretto di Ungheni (Moldavia) il giorno 13 ottobre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

2. La sig.ra Jurjiu Ludmila è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A04784

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 febbraio 2011.

Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera *c)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 82, comma 1, lettera *c)*, numero 1), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione»;

Visto l'art. 82, comma 1, lettera *c)*, numero 2), del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «l'esecuzione dei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività»;

Visto l'art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede che «con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 1)»;

Visto l'art. 1 della legge 13 novembre 2009, n. 172, il quale prevede l'istituzione del Ministero della salute ed il trasferimento ad esso delle funzioni di cui al Capo X-*bis*, articoli da 47-*bis* a 47-*quater*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL;

Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo n. 81/2008 attribuisca competenze all'ISPESL esse debbano intendersi conferite all'INAIL;

Ravvisata la necessità di regolamentare il settore dei lavori elettrici sotto tensione in relazione alle particolari metodologie di lavoro da adottare, nonché alla elevata professionalità richiesta agli operatori del settore;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica:

a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.

2. Agli effetti del presente decreto non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative nonne tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato:

a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;

b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;

c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;

d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;

e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;

f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;

g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.

Art. 2.

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono per:

a) parte attiva: conduttore o parte conduttrice che, in condizioni di servizio ordinario, è in tensione;

b) lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti attive di un impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito. Si considera altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l'interno della zona dei lavori sotto tensione così come definita nella norma CEI EN 50110-1;

c) messa a terra e in cortocircuito: operazione con la quale le parti attive costituenti un impianto elettrico vengono collegate con la terra, direttamente o tramite un impianto di terra, e tra loro, direttamente o tramite parti conduttrici;

d) lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti attive, dopo che queste sono state rese prive di tensione e di carica elettrica, sezionate da ogni possibile fonte di alimentazione e collegate a terra ed in cortocircuito;

e) sperimentazione sotto tensione: attività che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative propedeutica allo sviluppo di un lavoro sotto tensione.

Art. 3.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* è consentito alle aziende che abbiano ricevuto l'autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 le aziende devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato II che fa parte integrante del presente decreto.

3. Le aziende autorizzate di cui al comma 1 sono autorizzate anche all'effettuazione della sperimentazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, a condizione che sia fornita la documentazione di cui al punto 1.2.2 dell'allegato II.

Art. 4.

Effettuazione dei lavori sotto tensione

1. I lavori sotto tensione di cui all'art. 1 sono consentiti se eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i lavori siano effettuati da aziende autorizzate;

b) l'organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti norme tecniche. A tal fine si considerano idonee le pertinenti norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15;

c) l'esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavoro dell'azienda autorizzata a lavoratori in possesso del documento di abilitazione, secondo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6;

d) le attrezzature utilizzate siano conformi a quanto disposto nel successivo art. 7;

e) i dispositivi di protezione individuale, di seguito DPI, rispondano a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 5.

Formazione e idoneità

1. Il personale che opera sotto tensione deve essere formato sulle modalità di esecuzione dei lavori e sui rischi relativi attraverso corsi di formazione aventi le caratteristiche e i contenuti riportati nell'allegato III che fa parte integrante del presente decreto.

2. I corsi di cui al comma 1 devono concludersi con gli esami finali per il rilascio del relativo certificato personale di idoneità alla effettuazione dei lavori sotto tensione. L'idoneità deve essere riferita alle effettive mansioni cui è destinato il personale di cui al comma precedente.

3. I soggetti formatori devono possedere i requisiti di cui all'allegato III e devono essere autorizzati con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all'allegato I.

Art. 6.

Abilitazione dei lavoratori

1. Il documento di abilitazione è rilasciato dal datore di lavoro a seguito del conseguimento dell'idoneità di cui all'art. 5 e dell'attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

2. Il documento di abilitazione è personale, deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato, deve essere rinnovato annualmente ed è revocato in caso di inosservanza alle nonne di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente. Il documento ha validità solo per le attività svolte dall'azienda autorizzata che lo ha rilasciato.

Art. 7.

Attrezzature

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, le aziende autorizzate devono stabilire idonee procedure atte a garantire l'identificazione delle responsabilità e la rintracciabilità delle azioni per la scelta, l'immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, la custodia, l'uso appropriato e la verifica periodica delle attrezzature secondo le indicazioni e dei fabbricanti.

2. Ai fini delle verifiche periodiche di cui al comma 1, le aziende autorizzate devono rivolgersi a laboratori di prova, esterni o interni all'azienda, dotati di procedure e apparecchiature idonee alla natura delle prove da effettuare, aventi certificato di accreditamento, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del laboratorio ad operare nel settore specifico, ovvero ad un laboratorio di una azienda autorizzata ai sensi del presente decreto, avente un'organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 adeguatamente documentata, che garantisca la competenza del laboratorio ad operare nel settore specifico.

3. Qualora non esistano disposizioni legislative o norme tecniche relative ad una specifica attrezzatura, la stessa può essere utilizzata a condizione che il datore di lavoro dell'azienda autorizzata abbia effettuato una adeguata e documentata valutazione dei rischi tale da assicurare l'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

Art. 8.

Diritto di riconoscimento

1. Hanno diritto al riconoscimento di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 5, comma 3, le aziende già operanti ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 1980 e del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 442, emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le aziende di cui al comma 1, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso decreto. In assenza di adeguamento al presente decreto decade il diritto di riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti di cui al comma 1 dell'art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro della salute
FAZIO

ALLEGATO I
Commissione per i lavori sotto tensione: composizione, compiti e organizzazione

1. Composizione

1.1 La Commissione per i lavori sotto tensione è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è composta da:

a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Comitato Elettrotecnico Italiano, di seguito CEI;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito INAIL.

2. Compiti

2.1 La Commissione per i lavori sotto tensione svolge i seguenti compiti:
a) formula il parere circa l'autorizzazione delle aziende;
b) formula il parere circa l'autorizzazione dei soggetti formatori;
c) effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sulle aziende e sui soggetti formatori;
d) formula il parere di sospensione, in caso di gravi inadempienze, dell'autorizzazione delle aziende o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità formula il parere di cancellazione dall'elenco;
e) effettua in caso di rilevanti incidenti o gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, a seguito di comunicazione obbligatoria da parte dell'azienda autorizzata, i necessari accertamenti sugli avvenimenti accaduti al fine di assumere gli adeguati provvedimenti;
f) costituisce ed aggiorna l'elenco delle autorizzazioni delle aziende e l'elenco dei soggetti formatori ai fini della relativa pubblicazione.

3. Organizzazione

3.1 Per le attività relative alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al punto 2.1, la Commissione per i lavori sotto tensione si avvale, per le proprie valutazioni, dell'INAIL che esprime il suo parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività svolte dall'INAIL sono a carico delle aziende o dei soggetti formatori secondo le tariffe pubblicate dal medesimo Istituto.

3.2 La Commissione per i lavori sotto tensione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno ed inoltre su richiesta del presidente o della metà più uno dei componenti.

3.3 Le sedute della Commissione per i lavori sotto tensione sono valide se risulta presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni della Commissione sono prese all'unanimità. Di ciascuna seduta deve essere redatto un verbale.

3.4 A seguito del parere positivo di cui ai punti 2.1.a) e 2.1.b), espresso anche in seguito all'esame della documentazione riportata negli allegati II e III, con decreto dirigenziale del

direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, viene adottato il provvedimento di iscrizione negli elenchi delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori.

ALLEGATO II
Modalità per l'autorizzazione, requisiti minimi delle aziende, controllo delle aziende

1. Modalità per l'autorizzazione

1.1 Presentazione della domanda

1.1.1 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 3 del decreto, deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.

1.1.2 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente, deve essere prodotta in originale, corredata dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e contenere l'esplicita indicazione della tipologia dei lavori sotto tensione previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto per i quali viene richiesta l'autorizzazione e l'elenco della documentazione allegata.

1.2 Documentazione richiesta per l'autorizzazione

1.2.1 All'istanza di autorizzazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 1.1, devono essere allegati i seguenti documenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico:

a) atto costitutivo o statuto da cui risulti l'esercizio di attività oggetto di istanza;
b) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti minimi di cui al successivo punto 2 in termini di organizzazione, controllo e procedure di lavoro;
c) certificazione relativa al sistema di gestione della qualità redatta in conformità ai principi della norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro redatta in conformità ai principi della norma BS - OHSAS 18001:2007, entrambe rilasciate da organismo di certificazione di sistema accreditato da ente firmatario dell'accordo europeo multilaterale nell'ambito del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA);
d) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titolo di studio, mansioni e organigramma complessivo da cui si evinca il ruolo svolto dagli addetti alle diverse attività;
e) elenco delle attrezzature e DPI utilizzati nello svolgimento dei lavori sotto tensione;
f) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro per anno e non inferiore a 3.000.000,00 di euro per sinistro, per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività connesse all'autorizzazione;
g) evidenza documentale dei percorsi formativi del personale e delle relative abilitazioni, rispettivamente previsti dagli articoli 5 e 6 del presente decreto;
h) dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento.

1.2.2 Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'azienda già autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), deve integrare la documentazione di cui al punto 1.2.1 con una dichiarazione di impegno da cui si evinca quanto segue:
a) la sperimentazione sia effettuata sotto la supervisione di un responsabile con almeno 5 anni di esperienza nel settore dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V;

b) l'attività sia effettuata da lavoratori in possesso di abilitazione di cui all'articolo 6 e con almeno 12 mesi di esperienza nel settore dei lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.

1.2.3 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

1.3 Condizioni e validità dell'autorizzazione

1.3.1 L'autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al punto 1.1. L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente secondo la legislazione vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.

1.3.2 L'autorizzazione può essere modificata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al punto 1.1. L'istanza deve contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente secondo la legislazione vigente, l'elenco delle parti modificate e deve riportare in allegato su supporto informatico le modifiche apportate. Ai fini della sola archiviazione l'istanza deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al punto 1.2 aggiornata. La Commissione per i lavori sotto tensione procede all'istruttoria tecnico amministrativa secondo le stesse modalità previste in fase di autorizzazione.

2. Requisiti minimi delle aziende

2.1. Organizzazione e controllo

2.1.1 Ai fini dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori sotto tensione, le aziende richiedenti devono dotarsi di un'organizzazione in grado di garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione mediante l'applicazione di procedure specifiche per ciascun tipo di lavoro.

2.1.2 L'organizzazione aziendale deve prevedere:

a) l'individuazione dei poteri e delle responsabilità assegnati nell'ambito dell'organizzazione stessa;
b) l'adozione di procedure di lavoro secondo il successivo punto 2.2;
c) la programmazione dell'attività di formazione dei lavoratori.

2.1.3 Ogni azienda deve definire una procedura di controllo interna alla propria organizzazione al fine di garantire nel tempo la corretta applicazione di tutte le attività relative alla conduzione in sicurezza dei lavori sotto tensione. Tali funzioni di controllo devono consentire di effettuare valutazioni almeno su:

a) stato delle attrezzature e dei DPI;
b) effettuazione delle verifiche periodiche su attrezzature e DPI;
c) aggiornamento tecnico del personale e permanenza delle relative abilitazioni;
d) corretta compilazione dei piani di intervento;
e) corretta applicazione delle procedure di lavoro.

2.1.4 Le risultanze di tali controlli devono essere documentate ed archiviate anche su supporto informatico.

2.1.5 Ai fini del punto 2.1 si considerano idonee le aziende dotate di sistemi di organizzazione e controllo rispondenti a quanto stabilito dalle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.

2.2 Procedure di lavoro

2.2.1 Per l'esecuzione di lavori sotto tensione l'azienda deve adottare procedure scritte per l'esecuzione degli stessi.

2.2.2 Le procedure devono definire l'organizzazione decisionale ed esecutiva dei lavori e devono individuare in dettaglio, in relazione al livello di complessità organizzativa dell'azienda interessata, le figure professionali previste ai fini dello svolgimento dei lavori e le modalità di comunicazione fra le stesse al fine di realizzare al meglio le condizioni di sicurezza. Le procedure devono contenere inoltre:

a) il richiamo alle pertinenti normative tecniche;
b) le condizioni generali per l'esecuzione del lavoro;
c) l'organizzazione dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse;
d) la descrizione delle sequenze operative metodologiche di lavoro;
e) le attrezzature ed i DPI individuati ed utilizzati.

2.2.3 Si considerano idonee ai fini del punto 2.2 procedure redatte secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.

3. Controllo delle aziende

3.1 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità dell'autorizzazione, ha la facoltà di procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'autorizzazione rilasciata per il tramite della Commissione per i lavori sotto tensione che si avvale, per le proprie valutazioni, dell'INAIL il quale esprime il suo parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività svolte dall'INAIL sono a carico delle aziende secondo le tariffe pubblicate dal medesimo Istituto.

3.2 Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'autorizzazione, questa viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell'autorizzazione.

ALLEGATO III
Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori

1. Caratteristiche minime dei corsi di formazione

1.1. I corsi di formazione ai lavori sotto tensione, tenuti da personale qualificato secondo il successivo punto 3.1., devono essere correlati alla complessità dei lavori in essi trattati, al fine di individuare i contenuti e le necessarie esercitazioni.

1.2. I corsi devono avere obiettivi chiari e documentati, devono essere organizzati in modo da individuare compiti e responsabilità e devono prevedere almeno una esercitazione reale da eseguirsi sotto tensione.

1.3. Si considerano idonei ai fini dei punti 1.1 e 1.2 i corsi realizzati secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.

1.4. I livelli di formazione devono essere differenziati, in funzione della mansione svolta dai lavoratori chiamati ad operare sotto tensione.

2. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione

2.1 Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico-pratico. I corsi possono differenziarsi per livello e complessità dei lavori da eseguirsi.

2.2 I contenuti teorici dei corsi di formazione devono rispettare le seguenti indicazioni:
- a) deve essere previsto l'inquadramento legislativo e normativo nel cui ambito si effettuano i lavori sotto tensione;
- b) deve essere prevista la trattazione dei fenomeni fisici fondamentali per il tipo di lavoro sotto tensione (isolamento, scarica elettrica, induzione, sovratensioni, ecc.) oltre ai contenuti fondamentali di impiantistica elettrica;
- c) devono essere forniti elementi di antinfortunistica elettrica e nozioni di primo soccorso;
- d) devono essere trattati i compiti delle figure interessate e i ruoli dei diversi addetti ai lavori sotto tensione illustrandone anche le responsabilità;
- e) gli addetti ai lavori, ciascuno in relazione al proprio ruolo, devono apprendere le procedure di lavoro, valutare la documentazione prevista ed in particolare il preposto ai lavori deve essere in grado di giudicare le condizioni di sicurezza per cui i lavori possono essere effettuati, con particolare riferimento a condizioni atmosferiche, frazionamento dell'isolamento, sovratensioni, scelta delle distanze e metodologia da adottare.

2.3 La durata della parte teorica dei corsi di formazione deve essere non inferiore a 120 ore per il primo corso di idoneità. Per tali corsi, ogni 5 anni deve essere effettuato un corso di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 20 ore.

2.4 Le esercitazioni pratiche devono consentire a tutti di comprendere le tecniche e sviluppare le abilità operative per realizzare in sicurezza quanto previsto dagli obiettivi del corso. Tali esercitazioni devono rispettare le seguenti indicazioni:
- a) prima di effettuare l'esercitazione gli operatori devono averne chiaro lo scopo;
- b) le esercitazioni devono essere preparate e realizzate fuori tensione, simulando le condizioni reali di lavoro e rispettando i diversi ruoli previsti;

c) ciascun lavoratore, quali che siano state le fasi di esercitazione propedeutiche, deve avere effettuato durante il corso di formazione almeno una esercitazione che realizzi gli interventi completi per ciascuno dei lavori per i quali l'operatore sarà reso idoneo.

2.5 Si considerano idonei ai fini del punto 2 i contenuti dei corsi previsti secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI, quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.

3. Requisiti minimi dei soggetti formatori

3.1 Il soggetto formatore per i lavori sotto tensione deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) disporre di uno o più campi scuola in grado di permettere la conduzione dell'addestramento in condizioni il più possibile uguali a quelle del lavoro reale;
b) disporre di personale docente competente con almeno 5 anni di esperienza acquisita nella manutenzione degli impianti elettrici con tensione superiore a 1000 V;
c) disporre di programmi didattici dettagliati per ogni tipo di corso.

4. Modalità di autorizzazione dei soggetti formatori

4.1 Presentazione della domanda

4.1.1 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 5 del decreto, deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.

4.1.2 L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore, deve essere prodotta in originale, corredata dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. e contenere l'esplicita indicazione della tipologia dei corsi di formazione per i quali viene richiesta l'autorizzazione e l'elenco della documentazione allegata.

4.2 Documentazione richiesta per l'autorizzazione

4.2.1 All'istanza di autorizzazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 4.1, devono essere allegati i seguenti documenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico:

a) copia dell'atto costitutivo o statuto da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto di istanza;
b) documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti minimi di cui al suddetto punto 3, descritti in termini di personale docente, disponibilità di campi scuola, disponibilità di idonei programmi didattici ed organizzazione dei corsi di formazione;
c) certificazione relativa al sistema di gestione della qualità redatto in conformità ai principi della norma UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata da organismo di certificazione di sistema accreditato da ente firmatario dell'accordo europeo multilaterale nell'ambito del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA);
d) elenco dettagliato del personale docente con relative qualifiche, titolo di studio ed esperienza maturata nell'ambito della manutenzione degli impianti elettrici e certificato da organismo di certificazione accreditato da ente firmatario dell'accordo europeo multilaterale nell'ambito del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA) ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
e) dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento.

4.3 Condizioni e validità dell'autorizzazione

4.3.1 L'autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al punto 4.1. L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore secondo la legislazione vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione.

4.3.2 L'autorizzazione può essere modificata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al punto 4.1. L'istanza deve contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore richiedente secondo la legislazione vigente, l'elenco delle parti modificate e deve riportare in allegato su supporto informatico le modifiche apportate. Ai fini della sola archiviazione l'istanza deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al punto 4.2 aggiornata. La Commissione per i lavori sotto tensione procede all'istruttoria tecnico amministrativa secondo le stesse modalità previste in fase di autorizzazione.

5. Requisiti aggiuntivi

5.1 In relazione ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

6. Controllo dei soggetti formatori

6.1 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità dell'autorizzazione, ha la facoltà di procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'autorizzazione rilasciata per il tramite della Commissione per i lavori sotto tensione che si avvale, per le proprie valutazioni, dell'INAIL il quale esprime il suo parere a seguito dei necessari sopralluoghi e accertamenti. Gli oneri relativi alle attività svolte dall'INAIL sono a carico dei soggetti formatori secondo le tariffe pubblicate dal medesimo Istituto.

6.2 Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'autorizzazione, questa viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell'autorizzazione.

11A04783

DECRETO 21 marzo 2011.

Concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni salariale, per i lavoratori della società LSG Sky Chefs S.p.A. (Decreto n. 58161).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 28 dicembre 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società LSG Sky Chefs S.p.A., è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 60 lavoratori su di una platea di 621unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (Roma) che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;

Vista l'istanza con la quale la società LSG Sky Chefs S.p.A., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 60 lavoratori su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (Roma);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 60 lavoratori su di una platea di 621unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (Roma), per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 60 lavoratori su di una platea di 621 unità presenti in tutti i reparti dello stabilimento sito in Fiumicino (Roma), della società LSG Sky Chefs S.p.A., per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011. Unità: Fiumicino (Roma) - Matricola INPS: 8710121211.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A04375

DECRETO 21 marzo 2011.

Concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni salariale, per i lavoratori della società Giacchieri Sas di A. Ferrara. (Decreto n. 58164).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 28 settembre 2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Giacchieri Sas di A. Ferrara, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 18 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Visto il decreto n. 55546 del 24 novembre 2010, con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010;

Visto il decreto n. 56560 del 28 gennaio 2011, con il quale è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 unità lavorative per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010;

Vista l'istanza con la quale la società Giacchieri Sas di A. Ferrara, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 7 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 7 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 7 unità lavorative, della società Giacchieri Sas di A. Ferrara, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011.

Unità: Malpensa (Varese) c/o aeroporto di Malpensa.

Matricola INPS: 7021712581.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A04377

DECRETO 21 marzo 2011.

Concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni salariale, per i lavoratori della società Alisud S.p.a. (Decreto n. 58162).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 20 luglio 2010 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Alisud Spa, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 26 unità lavorative che verranno poste in CIGS per il periodo dal 5 luglio 2010 al 4 luglio 2012;

Visto il decreto n. 54918 del 26 ottobre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 22 unità lavorative, della società Alisud Spa, per il periodo 5 luglio 2010 al 4 gennaio 2011;

Vista l'istanza con la quale la società Alisud Spa, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 25 unità lavorative, per il periodo dal 5 gennaio 2011 al 4 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società Alisud Spa, per il periodo dal 5 gennaio 2011 al 4 luglio 2011.

Unità: Capodichino Napoli (Napoli).

Matricola INPS: 5104238553.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A04378

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2011.

Recepimento della decisione della Commissione U.E. n. 2010/645/UE del 26 ottobre 2010 concernente le misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 2010/645/UE del 26 ottobre 2010 recante modifica della decisione n. 2002/887/CE dell'8 novembre 2002 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus legge n. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2007, relativo alle misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus legge n. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone e successive modifiche;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, espresso nelle sedute del 16 e 17 novembre 2010;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010.

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:

Pinus legge n. e Chamaecyparis Spach. dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2020;

Juniperus legge n. dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2020.

Art. 2.

1. Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'art. 1 del presente decreto, le autorità fitosanitarie giapponesi accertano i seguenti requisiti:

a) i vegetali sono piante nanizzate naturalmente o artificialmente del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus legge n. o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr.), oppure di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc.. In quest'ultimo caso, il portinnesto non presenta germogli;

b) i vegetali sono coltivati e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. Detti vegetali provengono dai vivai riconosciuti che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.;

c) i vegetali dei generi Juniperus L., Chamaecyparis Spach e Pinus legge n. prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, sono sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.

2. Gli organismi nocivi sono i seguenti:

- per i vegetali del genere Juniperus:

a) Aschistonyx eppoi Inouye,

b) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada e G. yamadae Miyabe ex Yamada,

c) Oligonychus perditus Pritchard et Baker,

d) Popillia japonica Newman,

e) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

- per i vegetali del genere Chamaecyparis:

a) Popillia japonica Newman,

b) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

- per i vegetali del genere Pinus:

a) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.,

b) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton,

c) Coleosporium paederiae,

d) Coleosporium phellodendri Komr.,

e) Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai,

f) Dendrolimus spectabilis Butler,

g) Monochamus spp. (specie non europee),

h) Peridermium kurilense Dietel,

i) Popillia japonica Newman,

l) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye,

m) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea.

3. I vegetali esaminati risultano esenti dagli organismi nocivi in questione. Quelli che risultano contaminati sono eliminati e i rimanenti sono sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato.

4. I casi in cui è constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato alla lettera *c)* del precedente comma 1, sono ufficialmente trascritti su un registro messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia richiesta. La constatazione della presenza di uno qualsia-

si degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la cancellazione dall'elenco di cui alla lettera *b)* del comma 1.

5. I vegetali destinati ad essere spediti nella Unione europea, rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno cinquanta centimetri da terra oppure su pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui;

b) essere trovati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al comma 1, dagli organismi nocivi di cui al comma 2 e non essere stati interessati dalle misure di cui al punto 4;

c) se appartengono al genere Pinus L., in caso di innesto su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb & Zucc., il portinnesto è ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano;

d) ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organizzazione per la protezione dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura.

Art. 3.

1. L'organizzazione ufficiale per la protezione dei vegetali del Giappone garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

2. I vegetali e il substrato di coltura ad essi aderente o connesso sono accompagnati dal certificato fitosanitario sul quale devono figurare le seguenti indicazioni:

a) il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti;

b) i marchi di cui al comma 5 del precedente art. 2, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e l'anno di invasatura;

c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;

d) che sul certificato fitosanitario sopracitato risulti la dichiarazione supplementare che "la partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione n. 2002/887/CE".

Art. 4.

1. L'importazione delle singole partite di materiale vegetale è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Servizio fitosanitario centrale - a seguito di apposita richiesta inviata per conoscenza al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio in cui avverrà la quarantena, il quale dovrà esprimere un parere di idoneità delle strutture. Nella richiesta sono specificati i seguenti dati:

a) il tipo di materiale;

b) il quantitativo;

c) la data dichiarata di importazione;

d) il punto di entrata;

e) il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena.

Art. 5.

1. I Servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di entrata autorizzano l'importazione sotto vincolo fitosanitario, dandone comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per il luogo di destinazione. I Servizi fitosanitari regionali competenti per il punto di arrivo sottopongono il materiale vegetale del tipo "bonsai", prima che venga immesso in commercio dopo l'ingresso in Comunità, ad un periodo di quarantena ufficiale di post-entrata, di seguito denominata quarantena, che nel caso dei generi Pinus legge n. e Chamaecyparis Spach è di durata non inferiore a tre mesi dall'inizio della ripresa vegetativa e nel caso dei vegetali del genere Juniperus legge n. è comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) prestando particolare attenzione per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al comma 5, lettera *d)* del precedente art. 2.

2. Durante tale periodo, il materiale vegetale in questione deve risultare esente dagli organismi nocivi citati all'art. 2.

3. Detta quarantena:

a) è effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, idonee a evitare la fuoriuscita degli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

b) comprende, per ogni elemento del materiale:

esami visivi, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per individuare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;

esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi;

c) comporta la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale è stata constatata la presenza di organismi nocivi.

Art. 6.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'autorizzare l'importazione del materiale in questione, può impartire ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ulteriori istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena.

Art. 7.

1. Il materiale viene commercializzato solo dopo la conclusione della quarantena ed è accompagnato dal passaporto delle piante, conformemente a quanto previsto al riguardo dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, citato nelle premesse. Il passaporto in questione deve riportare l'indicazione del paese di origine.

Art. 8.

1. I Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 1° luglio di ogni anno una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali e sui test svolti sui vegetali introdotti anteriormente a tale data nel periodo di quarantena previsto, nonché copia del certificato fitosanitario del paese di origine.

2. Inoltre detti Servizi comunicano le eventuali intercettazioni dei vegetali del tipo “bonsai” dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus legge n. e Pinus legge n. effettuate al punto di entrata o durante la quarantena entro tre giorni lavorativi.

Art. 9.

Il decreto 28 settembre 2007 e successive modifiche, citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 274

11A04328

DECRETO 15 febbraio 2011.

Modifica dei decreti 19 dicembre 2008 recanti l’istituzione e la nomina di rappresentanti della Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale presso talune sottocommissioni.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.129, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», che all’art. 4 ha previsto per l’Ispettorato centrale l’attuale denominazione di «Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari» con acronimo ICQRF, riconfermando, tra le competenze allo stesso demandate, le funzioni in materia di aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali pro-tempore, concernente a norma dell’art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, l’istituzione della commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Visti i decreti 19 dicembre 2008 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - numeri: 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796 - recanti rispettivamente l’istituzione e la nomina dei rappresentanti della succitata commissione consultiva presso le dieci sottocommissioni ciascuna competente per i seguenti settori: mosti, vini, aceti e derivati; oli e grassi; conserve alimentari vegetali e sciroppi; alimenti per animali; cereali e derivati; sementi; fertilizzanti ed affini; fitofarmaci; latte e derivati; miele;

Visto il decreto 9 giugno 2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, di modifica dei decreti 19 dicembre 2008, n. 1787, n. 1791, n. 1792 e n. 1795, relativi rispettivamente alla composizione delle sottocommissioni metodi mosti vini aceti e derivati; cereali e derivati; sementi; latte e derivati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 recante il «Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248» che conferma l’operatività della citata commissione consultiva;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 che fissano i termini della durata in carica degli organismi ivi disciplinati e stabiliscono che, in caso di nomina di nuovi componenti, deve tenersi conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010, recante «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi», che al comma 4. Indicazioni attuative, dispone che gli organismi collegiali, tra i quali rientra la richiamata commissione consultiva, dei quali sia stata riconosciuta la perdurante utilità, devono ritenersi operanti in regime di proroga e comunque non oltre il termine di due anni;

Ritenuto di dover procedere alla modifica della composizione delle sottocommissioni con l’inserimento di qualificati esperti di settore, in modo tale da consentirne il regolare svolgimento dei lavori e assicurare la continuità all’attività di aggiornamento metodi ufficiali di analisi svolta dalla commissione consultiva per il tramite delle dieci sottocommissioni in cui la medesima è articolata;

Viste le designazioni fatte per i componenti delle amministrazioni ed enti di appartenenza;

Sentita la commissione consultiva per l’aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi, di cui al citato decreto ministeriale 5 maggio 2006, che ha espresso parere favorevole alle modifiche di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I decreti del 19 dicembre 2008, numeri 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, recanti rispettivamente l’istituzione e la nomina dei rappresentanti della Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, presso le sottocommissioni: mosti, vini, aceti e derivati; oli e grassi; conserve alimentari vegetali e sciroppi; alimenti per animali; cereali e derivati; sementi; fertilizzanti ed affini; fitofarmaci; latte e derivati; miele, sono così modificati:

a. il dott. Fabio Santandrea, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, è nominato componente delle sottocommissioni: mosti vino aceti e derivati; oli e grassi; conserve alimentari vegetali e sciroppi; alimenti per animali; cereali e derivati; sementi; fertilizzanti ed affini; fitofarmaci; latte e derivati; miele, in luogo del dott. Giovanni Duranti, dimissionario;

b. la dott.ssa Federica Camin, rappresentante della Fondazione Edmund Mach dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, è nominata componente della sottocommissione oli e grassi;

c. il dott. David Latini, rappresentante dell'ICQRF - laboratorio di Perugia, è nominato componente della sottocommissione alimenti per animali;

d. il dott. Carlo Brera, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità, è nominato componente della sottocommissione cereali e derivati, in luogo della dott.ssa Marina Miraglia, dimissionaria;

e. la dott.ssa Valeria Terzi, rappresentante del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - centro di ricerca per la genomica e la post-Genomica animale e vegetale di Fiorenzuola d'Arda (PC), è nominata componente della sottocommissione cereali e derivati;

f. la dott.ssa Marina Barba, rappresentante del consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per la patologia vegetale di Roma, è nominata componente della sottocommissione sementi;

g. il dott. Fabio Gorian, rappresentante del Corpo forestale dello Stato - Centro Nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità Forestale di Peri (Verona), è nominato componente della sottocommissione sementi;

h. il prof. Marco Paolo Nuti, rappresentante dell'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, è nominato componente della sottocommissione fertilizzanti ed affini;

i. il dott. Raffaele Antonio Mazzei, rappresentante dell'ICQRF - laboratorio di Conegliano/Susegana, è nominato componente della sottocommissione fertilizzanti ed affini;

j. il dott. Gian Maria Beone, rappresentante dell'Università Cattolica del sacro cuore di Piacenza, è nominato componente della sottocommissione fertilizzanti ed affini, in luogo del dott. Sandro Silva dimissionario;

k. il dott. Marino Manstretta, rappresentante dell'associazione per l'unificazione nel settore dell'industria chimica federata all'UNI, è nominato componente della sottocommissione fertilizzanti ed affini, in luogo del dott. Giorgio Morandi dimissionario;

l. il prof. Ivano De Noni, rappresentante dell'Università degli studi di Milano - Dipartimento scienze e tecnologiche alimentari ambientali, è nominato componente della sottocommissione latte e derivati;

m. la dott.ssa Federica Camin, rappresentante della Fondazione Edmund Mach dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, è nominata componente della sottocommissione latte e derivati.

Art. 2.

1. I componenti delle sottocommissioni di cui ai decreti 19 dicembre 2008, numeri 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, così come modificati dal decreto 9 giugno 2009 nonché dal presente decreto, rimangono in carica non oltre il termine del 28 giugno 2012.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 15 febbraio 2011

L'Ispettore generale Capo: SERINO

11A04327

DECRETO 11 marzo 2011.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri, delle varietà di specie agrarie indicate nel presente decreto;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	*Varietà*	*Ibrido*	*Responsabile della conservazione in purezza*
12720	Inostark	HS	Agri Obtentions (F)
12663	ES Aldona	HS	Euralis Semences (F)
12648	ES Atlantic	HS	Euralis Semences (F)
12652	ES Ina	HS	Euralis Semences (F)
12650	ES Kornelka	HS	Euralis Semences (F)
12651	ES Matic SU	HS	Euralis Semences (F)
12717	Codileg	HS	Caussade Semences (F)
12718	Obraia CS	HS	Caussade Semences (F)
12548	**LG5381**	HS	Limagrain Verneuil Holding (F)
12550	**LG5454**	HS	Limagrain Verneuil Holding (F)
12542	**LG5483**	HS	Limagrain Verneuil Holding (F)
12544	**LG5507**	HS	Limagrain Verneuil Holding (F)
12541	**LG5523**	HS	Limagrain Verneuil Holding (F)
12533	**LG5543 CL**	HS	Limagrain Verneuil Holding (F)
12546	**LG5565 CL**	HS	Limagrain Verneuil Holding (F)
12538	**LG5585**	HS	Limagrain Verneuil Holding (F)
12543	**LG5591**	HS	Limagrain Verneuil Holding (F)
12639	**MAS 83R**	HS	Maisadour Semences (F)
12641	**MAS 88OL**	HS	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
12637	**MAS 92IR**	HS	Maisadour Semences (F)
12640	Veloso	HS	Maisadour Semences (F)
12636	Verso	HS	Maisadour Semences (F)
12710	**P64HE01**	HS	Pioneer Genetique s.a.r.l. (F)
12705	**P64HH07**	HS	Pioneer Genetique s.a.r.l. (F)
12711	**P64LL46**	HS	Pioneer Genetique s.a.r.l. (F)
12703	**P64LL47**	HS	Pioneer Genetique s.a.r.l. (F)
12628	Orieta	HS	PRO.SE.ME. srl – Pergusa (EN)
12645	Amiral	HS	APEX-AGRI snc. (F)
12627	Cartago	HS	Semillas Fitò s.a. (E)
12701	Ampill	HS	Ragt 2N s.a.s. (F)
12700	Ekllor	HS	Ragt 2N s.a.s. (F)
12702	Expllor	HS	Ragt 2N s.a.s. (F)
12887	Giral	HS	APEX-AGRI snc. (F)
12699	Lluna	HS	Ragt 2N s.a.s. (F)

12698	Olleg	HS	Ragt 2N s.a.s. (F)
12888	Rodial	HS	APEX-AGRI snc. (F)
12697	Sullik	HS	Ragt 2N s.a.s. (F)
12663	Colombi	HS	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
12011	Safira	HS	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
12631	SY Amisma	HS	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
12630	SY Argona	HS	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
12629	SY Damasco	HS	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
12635	SY Samin	HS	Syngenta Seeds s.a.s. (F)
11953	ES Perla	HS	Euralis Semences (F)

Soia

Codice SIAN	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
12599	Luna	Institute of Field and Vegetable Crops – Serbia e Montenegro S.I.S. Società Italiana Sementi (BO)
12907	Gala PZO	PZO Saat GmbH (D) e Venturoli Sementi – Pianoro (BO)
12908	Himalaya VSO	Venturoli Sementi – Pianoro (BO)
12909	Sandokan VSO	Venturoli Sementi – Pianoro (BO)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A04284

DECRETO 5 aprile 2011.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n°1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n°1096/71, nella riunione del 1° Marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri, delle varietà di specie agrarie indicate nel presente decreto;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n°1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
12721	Celina PZO	Apsovsementi s.p.a. - Voghera e PZO Saat GmbH (DE)

Girasole

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
12646	8H288CLDM	HT	Dow Agrosciences sas - F -
12642	SY Impulse	HS	Syngenta Seeds sas - F -

Roma, 5 aprile 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A04851

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 febbraio 2011.

Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2011/2012.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e con legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo che prevede il versamento da parte degli enti cooperativi di un contributo per le spese di revisione;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto per il biennio 2011/2012 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

	Fasce e importo	Parametri		
		Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
a)	€ 280,00	fino a 100	fino a € 5.160,00	fino a € 75.000,00
b)	€ 680, 00	da 101 a 500	da € 5.160,01 a € 40.000,00	da € 75.000,01 a € 300.000,00
c)	€ 1.350,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 300.000,01 a € 1.000.000,00
d)	€ 1,730,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00
e)	€ 2.380,00	superiore 500	superiore a € 40.000,00	superiore a € 2.000.000,00

Art. 2.

La collocazione in una delle fasce *a)*, *b)*, *c)*, *d)* richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010.

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera *A)* dell'art. 2425 del codice civile.

Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all'incremento di valore dell'immobile rilevato nel totale delle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore della produzione» di cui alla lettera *A)* – precisamente lettera A2) e/o A4) – dell'art. 2425 del codice civile.

Art. 3.

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 sono aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per gli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.

Art. 4.

Come disposto dall'art. 20, comma *c)* della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi del precedenti articoli 1 e 3 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 5.

Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 280,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012. Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.

Art. 6.

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
3010	- contributo biennale - maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta alle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento
3011	- maggiorazione del 10% dovuta dalle coopeartive edilizie - interessi per ritardato pagamento
3014	- sanzioni

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Art. 7.

Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Art. 8.

Con apposito decreto è determinato il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011
Ufficio controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 1, foglio n. 317

11A04854

DECRETO 10 febbraio 2011.

Determinazione della misura del contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2011/2012.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e con legge 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 220 che, fatte salve le competenze della Banca d'Italia, introduce la vigilanza dell'Autorità governativa sulle Banche di credito cooperativo limitatamente al rispetto delle clausole mutualistiche e di funzionamento degli organi sociali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005 che all'art. 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalla Banche di credito cooperativo per il biennio 2011-2012;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dalle Banche di Credito cooperativo per le spese relative alla revisione delle stesse è corrisposto per il biennio 2011/2012 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

Fasce e importo	**Parametri**	
	Numero soci	**Totale attivo (migliaia di Euro)**
€ 1.980,00:	fino a 980	fino a 124.000
€ 3.745,00:	da 981 a 1680	da 124.001 a 290.000
€ 6.660,00:	oltre 1681	oltre 290.000

Art. 2.

La collocazione in una delle fasce *a)* e *b)* richiede il possesso contestuale dei due parametri ivi previsti. Le Banche di Credito cooperativo che superino anche un solo parametro sono tenute al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 1.980,00 le Banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012.

Il termine del pagamento per le Banche di credito cooperativo di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito cooperativo iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.

Art. 4.

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice	Descrizione
3010	- contributo biennale - maggiorazioni del contributo - interessi per ritardato pagamento
3014	- sanzioni

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dalle banche di credito cooperativo associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Art. 5.

Per le Banche di credito cooperativo che ritardano od omettono — in misura totale o parziale — di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 1, foglio n. 317

11A04855

DECRETO 11 febbraio 2011.

Tabella di corrispondenza ai fini dell'inquadramento del personale a tempo indeterminato proveniente dall'Istituto per la Promozione Industriale e trasferito al Ministero dello sviluppo economico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Vista la Costituzione della Repubblica italiana, ed in particolare l'art. 97;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 7, comma 20 che, in combinazione con l'allegato 2, prevede, tra l'altro, la soppressione dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) e il trasferimento del personale a tempo indeterminato al Ministero dello sviluppo economico sulla base di una tabella di corrispondenza approvata con decreto interministeriale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 giugno 2010, ed in particolare l'art. 1, che attribuisce all'Ufficio per gli affari generali e per le risorse il compito di effettuare, anche con la collaborazione del personale proveniente dall'IPI, la definizione delle operazioni di inquadramento giuridico ed economico del personale proveniente dall'IPI nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. 23211 del 19 ottobre 2010 del Direttore generale dell'Ufficio per gli affari generali e per le risorse, relativa alla ricognizione della situazione dell'IPI al 31 maggio 2010, dalla quale risulta la consistenza organica del personale e le tipologie di contratto applicate, e considerata la distribuzione del citato personale nei livelli previsti dal relativo contratto di lavoro;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, quadriennio normativo 1998-2001 del 16 febbraio 1999;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, quadriennio normativo 2006-2009 del 14 settembre 2007;

Visto il Contratto di lavoro del personale IPI non dirigente del 23 luglio 2001 (in regime di proroga);

Visto il Contratto collettivo nazionale giornalistico 1° aprile 2009 - 31 marzo 2013 del 26 marzo 2009;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I, quadriennio normativo 2002-2005, del 21 aprile 2006;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I, quadriennio normativo 2006-2009, del 12 febbraio 2010;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 24 novembre 2004, come rinnovato il 25 novembre 2009,;

Visto l'accordo integrativo aziendale dei dirigenti IPI del 3 luglio 2009;

Considerato che l'art. 7, comma 20, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non prevede i criteri da utilizzare per stabilire la corrispondenza delle posizioni di inquadramento del personale dipendente IPI nel comparto Ministeri;

Ritenuto che, ai fini della definizione della tabella di corrispondenza, il confronto tra i livelli di inquadramento del personale IPI e l'attuale sistema di classificazione per aree del personale del Ministero deve essere operato sulla base della comparazione tra i rispettivi contratti di riferimento ed in particolare delle declaratorie di ciascun livello/area;

Considerato che le professionalità del personale IPI non dirigente, come definite nelle declaratorie del relativo contratto di lavoro, sono sostanzialmente assimilabili a quelle delle aree professionali e posizioni economiche previste dal precedente sistema di classificazione professionale (CCNL 1998-2001);

Considerato, altresì, per l'unica unità di personale inquadrata come caporedattore, che la declaratoria contenuta nel Contratto collettivo nazionale giornalistico 2009-2013 evidenzia una sostanziale assimilabilità di tale profilo con quelli afferenti alla posizione C3 prevista nel CCNL 1998-2001;

Vista la tabella di trasposizione automatica B allegata al citato Contratto collettivo del 14 settembre 2007;

Considerato che la figura professionale del dirigente di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 24 novembre 2004, avuto riguardo ai profili di autonomia gestionale e di responsabilità nonché ai poteri di spesa, ed anche tenuto conto del sistema di responsabilità vigente nella struttura organizzativa dell'IPI, è sostanzialmente assimilabile a quella del dirigente di livello non generale del Ministero;

Considerato che ai sensi dell' art. 7, comma 20, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il personale IPI trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e, nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

Esaminate le note dello studio legale Carugno, da ultimo del 17 dicembre 2010, e le istanze presentate da alcuni dipendenti IPI, inviate via mail nei giorni 22, 23 e 24 novembre 2010, con le quali si richiede l'inquadramento del personale IPI appartenente al livello B in area terza;

Considerato che le istanze degli interessati non possono essere accolte in quanto, sulla base dell'istruttoria svolta e sopra rappresentata, la declaratoria del livello B configura un sistema di autonomia e responsabilità circoscritti «nell'ambito delle prescrizioni ricevute» sostanzialmente assimilabile a quelle attribuite dal precedente CCNL 1998-2001 al personale dell'area funzionale B chiamato ad operare «nel quadro di indirizzi definiti», analogamente a quanto prescritto dall'attuale CCNL 2006-2009 per il personale dell'area seconda, a differenza delle funzioni di direzione, coordinamento e controllo svolte «nel quadro di indirizzi generali» dal personale di area terza (ex area *C)*;

Considerato, altresì, che tale assimilabilità risulta ancor più evidente laddove si confronti la possibilità di «essere chiamati a coordinare progetti ed unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati specifici» prevista dalla declaratoria del livello B del contratto di lavoro IPI con la «capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati» prevista dalle specifiche professionali della posizione economica B3 del precedente CCNL 1998-2001, analogamente a quanto previsto dall'attuale CCNL 2006-2009 tra le specifiche professionali dell'area seconda;

Esaminata l'istanza presentata dal dott. Gerardo Baione, dirigente IPI, inviata via mail il 22 dicembre 2010, con la quale si richiede l'inquadramento come dirigente di I fascia sostenendo la diretta consequenzialità di tale inquadramento al fatto che «i dirigenti ex IPI che risultavano a [lui] sottoposti sono, legittimamente, da inquadrare come dirigenti di II fascia»;

Considerato che l'istanza del dott. Baione non può essere accolta in quanto la declaratoria prevista dal contratto nazionale di riferimento, anche integrata dal sistema di responsabilità vigente nella struttura organizzativa dell'IPI, non può essere assimilata alle funzioni dirigenziali generali previste dalle norme vigenti per la pubblica amministrazione, non comprendendo i compiti e poteri esercitati dai dirigenti di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento a quelli di adozione degli atti di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; organizzazione e gestione del personale; esercizio di poteri di spesa e di acquisizione di entrate, che sono assimilabili alle competenze esercitate dal direttore generale dell'IPI a norma dello statuto. Pertanto, le distinzioni di livelli di responsabilità vigenti nella struttura organizzativa dell'IPI non sono assimilabili a quelle vigenti nella pubblica amministrazione;

Considerata la necessità di operare l'inquadramento del personale IPI nei ruoli del Ministero anche ai fini della definitiva riorganizzazione dello stesso a seguito del trasferimento allo stesso Ministero dei compiti e delle attribuzioni del soppresso Istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

Vista la delega al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione on. prof. Renato Brunetta conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, come successivamente integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2010;

Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Ministero dello sviluppo economico nonché, con riferimento all'unità di personale inquadrata con Contratto collettivo nazionale giornalistico, l'Organizzazione sindacale di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata l'allegata tabella di corrispondenza, prevista dal comma 20 dell'art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini dell'inquadramento del personale a tempo indeterminato proveniente dall'Istituto per la promozione industriale e trasferito al Ministero dello sviluppo economico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 febbraio 2011

Il Ministro
dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 1, foglio n. 217

TABELLA DI CORRISPONDENZA		
Inquadramento IPI	**Inquadramento MiSE**	
livello	**D.Lgs. 165/2001**	
		fascia dirigenziale
Dirigente		II
livello	**CCNL 2006-2009 Comparto ministeri**	
	area	**fascia economica 2006-2009**
Quadro	**III**	F4
Caporedattore	**III**	F4
A	**III**	F1
B	**II**	F3
C	**II**	F2
D	**II**	F2
E	**II**	F1
F	**I**	F1

11A04385

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlad Cristina Elisabeta, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico, in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la domanda della sig.ra Vlad Cristina Elisabeta, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato «Diploma di Bacalaureat - Profil chimie industriala» (Diploma di maturità - indirizzo chimica industriale) conseguito nel 1993 presso il liceo statale industriale con sede a Fagaras (Romania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui all'art. 1, comma 1 lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessata, unitamente all'esperienza lavorativa maturata per oltre otto anni in Italia quale titolare d'impresa di pulizie, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di pulizie, di cui all'art. 1, comma 1 lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme del rappresentante di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Vlad Cristina Elisabeta, cittadina rumena, nata a Fagaras (Romania) il 25 dicembre 1974 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di «responsabile tecnico» di imprese di pulizie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04273

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1° aprile 2011.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 27).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche Sociali del 16 luglio 2008 di nomina del prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008;

Visto la determinazione AIFA del 1° luglio 2009 N. 160, con la quale è stata conferita alla dott.ssa Fernanda Ferrazin la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, in virtù dell' art. 38 D. Lgs. 219/06 e successive modificazioni ed integrazioni, è fatto obbligo alle ditte titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo, che il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio e che nei casi in cui non venga presentata domanda di rinnovo, l'AIFA ne dà sollecita comunicazione ai titolari dell'AIC e rende noto che il medicinale non può essere più commercializzato;

Considerato che le ditte titolari di AIC dei medicinali, di cui all'elenco allegato alla presente determinazione, non hanno presentato domanda di rinnovo per i medicinali di cui al medesimo elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma dell'art. 38, del punto precedente;

Tenuto conto che le ditte titolari di AIC di alcuni dei medicinali, riportati nell'elenco allegato alla presente determinazione, hanno presentato domanda di rinnovo nella quale hanno comunicato di non avere più interesse alla commercializzazione di alcune confezioni rinunciando per queste al rinnovo.

Adotta la seguente

Determinazione:

Per le considerazioni di cui in premessa, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportati nell'elenco allegato che è parte integrante della presente determinazione, non sono rinnovate.

Le confezioni già prodotte non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2011

Il dirigente: FERRAZIN

ALLEGATO

MEDICINALI LA CUI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO NON RISULTA RINNOVATA			
AIC	MEDICINALE	CONFEZIONE	DITTA
022839169	MECLODERM	POLVERE ASPERSORIA 30 G	1X2 PHARMA S.R.L.
026410035	LENIDOLOR	"50 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE	A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
026410047	LENIDOLOR	"100 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE	A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
026410050	LENIDOLOR	"200 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
026410062	LENIDOLOR	"100 MG SUPPOSTE" 10 SUPPOSTE	A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
026410074	LENIDOLOR	"70 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE CONTAGOCCE 30 ML	A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
026410086	LENIDOLOR	GEL 5% 50 G	A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
005212028	BAL BOOTS	IM 10 FIALE 2 ML 100 MG	ABBOTT S.R.L.
024284123	FROBEN	200 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO 20 CAPSULE	ABBOTT S.R.L.
025474053	ANSIMAR	1 FIAL. MINIFLEBO 300 MG/100 ML	ABC FARMACEUTICI S.P.A.
024077024	TONOPLUS	10 FLACONCINI ORALI 10 ML	ABC FARMACEUTICI S.P.A.
009585011	MEPALAX	SCIROPPO 150 G	ABC FARMACEUTICI S.P.A.
009585023	MEPALAX	3O CONFETTI	ABC FARMACEUTICI S.P.A.
026612010	DEITEN	"20 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE	ABC FARMACEUTICI S.P.A.
022739015	DOXIUM	250 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE USO ENDOVENOSO 6 FIALE DA 2 ML	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
022739027	DOXIUM	250 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
023817024	DOXIPROCT	SUPPOSTE 8 SUPPOSTE	ABIOGEN PHARMA S.P.A.
006035036	TRINITRINA	5 MG / 1.5 ML CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA - 2 FIALE	ACARPIA - SERVICOS FARMACEUTICOS LDA
006035048	TRINITRINA	50 MG/50 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA - 1 FLACONE 50 ML	ACARPIA - SERVICOS FARMACEUTICOS LDA
033676026	AMOXICILLINA ACTAVIS	1 G GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE 12 BUSTINE	ACTAVIS GROUP PTC EHF
025465016	UROSAN	20 CAPSULE 400 MG	AGIPS FARMACEUTICI SRL
022973059	DESALFA	POMATA OFTALMICA 5 G	ALFA INTES - INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.
022973109	DESALFA	CREMA DERMATOLOGICA 30 G	ALFA INTES - INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.
022973123	DESALFA	"0,5% + 0,02% GOCCE AURICOLARI, SOSPENSIONE" FLACONE DA 10 ML	ALFA INTES - INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.
003492016	CELLULIN RETINALE	IM 5 FIALE 1 ML	ALFA INTES - INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.
009121017	NEO USTIOL	POMATA OFTALMICA 10 G	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.

007877018	FOTOFIL	COLLIRIO 10 ML	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.
015048010	COSMICICLINA	"UNGUENTO OFTALMICO E NASALE"TUBO 5 G	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.
025252038	PROPINE	"0,1% COLLIRIO, SOLUZIONE" FLACONE 3 ML	ALLERGAN S.P.A.
033813054	BUPISOLVER	2,5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 5 ML	ALTASELECT S.R.L.
033813066	BUPISOLVER	2,5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 10 ML	ALTASELECT S.R.L.
033813078	BUPISOLVER	2,5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 20 ML	ALTASELECT S.R.L.
033813128	BUPISOLVER	5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 5 ML	ALTASELECT S.R.L.
033813130	BUPISOLVER	5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 10 ML	ALTASELECT S.R.L.
033813142	BUPISOLVER	5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 20 ML	ALTASELECT S.R.L.
033813167	BUPISOLVER	"5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE IPERBARICA" 1 SIRINGA PRERIEMPITA 4 ML	ALTASELECT S.R.L.
033813181	BUPISOLVER	7,5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE IPERBARICA 1 SIRINGA PRERIEMPITA 3 ML	ALTASELECT S.R.L.
033813205	BUPISOLVER	10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE IPERBARICA 1 SIRINGA PRERIEMPITA 2 ML	ALTASELECT S.R.L.
033810058	BUPISOLVER CON ADRENALINA	2,5 MG/ML + 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 5 ML	ALTASELECT S.R.L.
033810060	BUPISOLVER CON ADRENALINA	2,5 MG/ML + 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 10 ML	ALTASELECT S.R.L.
033810072	BUPISOLVER CON ADRENALINA	2,5 MG/ML + 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 20 ML	ALTASELECT S.R.L.
033810122	BUPISOLVER CON ADRENALINA	5 MG/ML + 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 5 ML	ALTASELECT S.R.L.
033810134	BUPISOLVER CON ADRENALINA	5 MG/ML + 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 10 ML	ALTASELECT S.R.L.
033810146	BUPISOLVER CON ADRENALINA	5 MG/ML + 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 20 ML	ALTASELECT S.R.L.
033811050	MEPISOLVER	10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 5 ML	ALTASELECT S.R.L.
033811062	MEPISOLVER	10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 10 ML	ALTASELECT S.R.L.
033811074	MEPISOLVER	10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 20 ML	ALTASELECT S.R.L.
033811124	MEPISOLVER	20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE1 SIRINGA PRERIEMPITA 5 ML	ALTASELECT S.R.L.
033811136	MEPISOLVER	20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 10 ML	ALTASELECT S.R.L.
033811148	MEPISOLVER	20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 20 ML	ALTASELECT S.R.L.
033812052	MEPISOLVER CON ADRENALINA	10 MG/ML + 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 5 ML	ALTASELECT S.R.L.
033812064	MEPISOLVER CON ADRENALINA	10 MG/ML + 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 10 ML	ALTASELECT S.R.L.
033812076	MEPISOLVER CON ADRENALINA	10 MG/ML + 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 20 ML	ALTASELECT S.R.L.
033812126	MEPISOLVER CON ADRENALINA	20 MG/ML + 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 5 ML	ALTASELECT S.R.L.

033812138	MEPISOLVER CON ADRENALINA	20 MG/ML + 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 10 ML	ALTASELECT S.R.L.
033812140	MEPISOLVER CON ADRENALINA	20 MG/ML + 5 MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA 20 ML	ALTASELECT S.R.L.
023814041	PIRACETAM ANGENERICO	3 G/15 ML SOLUZIONE INIETTABILE 4 FLACONCINI	ANGENERICO S.P.A.
023814039	PIRACETAM ANGENERICO	1 G/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 12 FIALE	ANGENERICO S.P.A.
033277017	EPARINA SODICA ATHENA PHARMA ITALIA	5000 UI / 1 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO 10 FIALE	ATHENA PHARMA ITALIA S.R.L.
033277029	EPARINA SODICA ATHENA PHARMA ITALIA	5000 UI / 1 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO 10 FIALE	ATHENA PHARMA ITALIA S.R.L.
033277043	EPARINA SODICA ATHENA PHARMA ITALIA	12.500 UI/2,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO 10 FIALE	ATHENA PHARMA ITALIA S.R.L.
026513010	BETACLAR	30 UNITA' MONODOSE COLLIRIO 0,18 ML 0,50%	AZIENDE CHIMICHE RIUNIUTE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
026513022	BETACLAR	30 UNITA' MONODOSE COLLIRIO 0,18 ML 0,25%	AZIENDE CHIMICHE RIUNIUTE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
029234010	MEPIVACAINA CON ADRENALINA	"10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:200000" 10 FIALE 10 ML	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
029234022	MEPIVACAINA CON ADRENALINA	"20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:200000" 10 FIALE 10 ML	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
029234034	MEPIVACAINA CON ADRENALINA	"10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:200000" 1 FIALA 10 ML	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
029234046	MEPIVACAINA CON ADRENALINA	"20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:200000" 1 FIALA 10 ML	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
029234059	MEPIVACAINA CON ADRENALINA	"10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:200000" 5 FIALE 10 ML	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
029234061	MEPIVACAINA CON ADRENALINA	"20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:200000" 5 FIALE 10 ML	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
029234073	MEPIVACAINA CON ADRENALINA	"10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:200000" 5 FIALE 5 ML	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
029234085	MEPIVACAINA CON ADRENALINA	"20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:200000" 5 FIALE 5 ML	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
029234097	MEPIVACAINA CON ADRENALINA	"10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:200000" 1 FIALA 5 ML	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
029234109	MEPIVACAINA CON ADRENALINA	"20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE CON ADRENALINA 1:200000" 1 FIALA 5 ML	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.
022323087	TRITTICO	"67,2 MG/100 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE 250 ML	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA
026576076	LIPOFUNDIN S	10% EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA FLACONE 100 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
026576088	LIPOFUNDIN S	10% EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA FLACONE 250 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG

026576090	LIPOFUNDIN S	10% EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA FLACONE 500 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
026576102	LIPOFUNDIN S	20% EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA FLACONE 100 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
026576114	LIPOFUNDIN S	20% EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA FLACONE 250 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
026576126	LIPOFUNDIN S	20% EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA FLACONE 500 ML	B. BRAUN MELSUNGEN AG
007076021	VITAMFENICOLO	1% UNGUENTO OFTALMICO 1 TUBO DA 4 G	BAUSCH & LOMB-IOM SPA
029117013	IMMUNINE STIM PLUS	"200 U.I./5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE 200 U.I. POLVERE+1 FLACONE DI SOLVENTE 5 ML+SET X RICOSTITUZIONE E INFUSIONE	BAXTER AG
029117025	IMMUNINE STIM PLUS	"600 U.I./5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE"1 FLACONE 600 U.I. POLVERE+1 FLACONE DI SOLVENTE 5 ML+SET X RICOSTITUZIONE E INFUSIONE	BAXTER AG
029117037	IMMUNINE STIM PLUS	"1200 U.I./10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE"1 FLACONE 1200 U.I. POLVERE+1 FLACONE SOLVENTE 10 ML+SET X RICOSTITUZIONE E INFUSIONE	BAXTER AG
024748030	PROVERTIN UM TIM 3	"200 UI POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE DI POLVERE DA 200 UI + 1 FLACONE DI SOLVENTE DA 10 ML + SET PER RIC E INF	BAXTER AG
023288044	PROTROMPLEX TIM 3	"200 U.I. POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE DI POLVERE DA 200 U.I. + 1 FLACONE DI SOLVENTE DA 20 ML	BAXTER AG
024316010	BAYPEN	"1 G/4 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE + 1 FIALA 4 ML	BAYER HEALTHCARE AG
023438056	PROTEOFERRINA	"40 MG/15 ML SOLUZIONE ORALE" 10 CONTENITORI MONODOSE DA 15 ML	BAYER S.P.A.
023711043	TRAUMATOCICLINA	POMATA 30 G	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
006053033	GASTROSTOP	40 COMPRESSE	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.
025957022	BIOPERAZONE	IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 5 ML	BIOPHARMA S.R.L
013434028	ENTEROBIOS	" 1 MLD/5 ML SOSPENSIONE ORALE" 10 CONTENITORI MONODOSE	BIOPROGRESS S.P.A.
013434042	ENTEROBIOS	" 1 MLD/5 ML SOSPENSIONE ORALE " 20 MONODOSE	BIOPROGRESS S.P.A.
022534111	ZEPELIN	"5% CREMA" TUBO DA 30 G	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
022534123	ZEPELIN	"5% CREMA" TUBO DA 50 G	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
020204121	LONARID	60 MG + 2,5 MG SUPPOSTE - 6 SUPPOSTE	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
023184017	UROMIRO 300 SODICO	"300 MG /ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONE 100 ML	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
020927012	UROMIRO	"300 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE 10 ML	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
020927024	UROMIRO	"300 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE 20 ML	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
020927036	UROMIRO	"300 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE 50 ML	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
020927048	UROMIRO	"300 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE 100 ML	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
020927051	UROMIRO	"420 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE 25 ML	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
020927063	UROMIRO	"420 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE 50 ML	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.

020927075	UROMIRO	"24% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE 250 ML	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
020927099	UROMIRO	"36% SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE 250 ML	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
021403011	OPACIST E.R.	"12,12 G SOLUZIONE PER USO ENDOVESCICALE" FLACONE 200 ML	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
022536015	ISTEROPAC E.R.	"4,1 G SOLUZIONE PER USO INTRAUTERINO" 1 FIALA 10 ML	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
009412014	CISTOBIL	6 COMPRESSE 500 MG	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.
024639054	VEPESID	"100 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER INFUSIONE" 1 FLACONE	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
002992016	STREPTOMICINA SOLFATO SQUIBB	1 FLACONE 1.000.000 UI	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
022667051	FUNGILIN	"500 MG/5 ML SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 60 ML CON CUCCHIAINO DOSATORE	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
017924034	ASSOCORT	"0,1% + 10.000.000 UI/100 G UNGUENTO" TUBO 30 G	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.
004957027	ISOTONICO JODOCALCIO VITAMINICO	"COLLIRIO, SOLUZIONE" FLACONCINO 10 ML	BRUSCHETTINI S.R.L.
025286079	BRUMIXOL	3 OVULI 100 MG	BRUSCHETTINI S.R.L.
013108016	OFTALMIL	LAVAGGIO OCULARE 180 ML	BRUSCHETTINI S.R.L.
034775015	BERGAGYN	"10 MG CAPSULE MOLLI VAGINALI" 10 CAPSULE MOLLI VAGINALI	CHEFARO PHARMA ITALIA S.R.L.
026021016	BAMIFIX	30 CONFETTI 300 MG	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
026021030	BAMIFIX	AD 10 SUPPOSTE 750 MG	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
026021042	BAMIFIX	BB 10 SUPPOSTE 250 MG	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
025930013	VENTMAX	30 COMPRESSE 2 MG	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
025930025	VENTMAX	30 COMPRESSE 4 MG	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
025930037	VENTMAX	FLAC. SCIROPPO 200 ML 0,048%	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
025930049	VENTMAX	AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
021246020	NORTIMIL	40 COMPRESSE 25 MG	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
021246032	NORTIMIL	IM IV 10 FIALE 2 ML 25 MG	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
020911095	LIMBIAL	30 COMPRESSE 50 MG	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
020911119	LIMBIAL	GOCCE ORALI 20 ML 1,5%	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
027244045	FLOMAX	35 MG/ML SOSPENSIONE ORALE FLACONE 200 ML	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
024596064	FLUIBRON	75 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO - 20 CAPSULE	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
024596076	FLUIBRON	ADULTI SUPPOSTE 10 SUPPOSTE	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
024596088	FLUIBRON	BAMBINI SUPPOSTE - 10 SUPPOSTE	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
029046051	IVELIP	" 20 % EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " SACCA 100 ML	CLINTEC PARENTERAL SA
029046063	IVELIP	" 20 % EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " SACCA 250 ML	CLINTEC PARENTERAL SA
029046075	IVELIP	" 20 % EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " SACCA 500 ML	CLINTEC PARENTERAL SA
029046087	IVELIP	" 20 % EMULSIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA " SACCA 1000 ML	CLINTEC PARENTERAL SA
029046099	IVELIP	" 20 % EMULSIONE PER INFUSIONE " 24 FLACONI DA 100 ML	CLINTEC PARENTERAL SA
029046101	IVELIP	" 20 % EMULSIONE PER INFUSIONE " 12 FLACONI DA 500 ML	CLINTEC PARENTERAL SA
029046113	IVELIP	" 20 % EMULSIONE PER INFUSIONE " 12 FLACONI DA 250 ML	CLINTEC PARENTERAL SA
029046125	IVELIP	" 20 % EMULSIONE PER INFUSIONE " 6 FLACONI DA 1000 ML	CLINTEC PARENTERAL SA
025338017	LABOCAINA	CREMA 30 G	COMBE INTERNATIONAL LTD

021547017	THIOLA	100 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALE 2 ML	COOPERATIVA FARMACEUTICA SRL
021547029	THIOLA	250 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 6 FIALE 5 ML	COOPERATIVA FARMACEUTICA SRL
023492073	FOSFOCIN	12 COMPRESSE 1 G	CRINOS S.P.A.
036545022	LIOTIXIL	500 MG/1,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 1,5 ML	CRINOS S.P.A.
036545034	LIOTIXIL	1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML	CRINOS S.P.A.
036545046	LIOTIXIL	2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONCINO	CRINOS S.P.A.
031832013	CHEFIR	"500 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	D.R. DRUG RESEARCH S.R.L.
031832025	CHEFIR	"1000 MG /2,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONE	D.R. DRUG RESEARCH S.R.L.
034287021	CEFACLORO DOC GENERICI	500 MG CAPSULE RIGIDE 8 CAPSULE	DOC GENERICI SRL
028697011	PROCEF	"250 MG COMPRESSE" 12 COMPRESSE	DOMPE' SPA
028697023	PROCEF	"500 MG COMPRESSE" 6 COMPRESSE	DOMPE' SPA
028697035	PROCEF	"125 MG/5 ML POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE " FLACONE 100 ML	DOMPE' SPA
028697047	PROCEF	"250 MG/5 ML POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" FLACONE 60 ML	DOMPE' SPA
021839028	OMIFIN	"50 MG CAPSULE RIGIDE"10 CAPSULE	EFFIK ITALIA S.P.A.
028340014	SELEGILINA EG	50 COMPRESSE 5 MG	EG S.P.A.
036208015	FERONAL	" 12 MCG POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA " 60 CAPSULE + EROGATORE	FARMA 1 S.R.L.
036208027	FERONAL	" 12 MCG POLVERE PER INALAZIONE, CAPSULA RIGIDA " 100 CAPSULE + EROGATORE	FARMA 1 S.R.L.
033558014	FLUCLOX	"1 G COMPRESSE" 12 COMPRESSE	FARMA 1 S.R.L.
026617023	CRONIZAT	300 MG CAPSULE RIGIDE10 CAPSULE	FARMACEUTICI CABER S.P.A.
026663031	FLONTALEXIN	100 MG/50 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONE DA 50 ML	FARMACEUTICI CABER S.P.A.
026663068	FLONTALEXIN	250 MG/5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOSPENSIONE ORALE 1 FLACONE	FARMACEUTICI CABER S.P.A.
026663070	FLONTALEXIN	1 FLAC MICROCPS SOSP 10% USO ORALE+1FLAC+DOSATORE	FARMACEUTICI CABER S.P.A.
025496074	KINSKIDOL	20 MG CAPSULE RIGIDE 30 CAPSULE	FARMACEUTICI CABER S.P.A.
024928107	NORMOPARIN	5000 UI/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO 10 FIALE 1 ML	FARMACEUTICI CABER S.P.A.
027020066	TILEXIM	250 MG/5 ML GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE FLACONE 50 ML	FARMACEUTICI CABER S.P.A.
009115015	FITOSTIMOLINE	1 G SOLUZIONE INIETTABILE 10 FIALE DA 1 ML	FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.
024137034	ECOSPORINA	"1 G COMPRESSE"8 COMPRESSE	FARMACEUTICI ECOBI S.A.S.
007584067	TONAMIL	20 COMPRESSE	FARMACEUTICI ECOBI SAS
007584079	TONAMIL	POMATA DERMATOLOGICA 25 G	FARMACEUTICI ECOBI SAS
024344020	DUXIMA	IM1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML	FARMACEUTICI ECOBI SAS
018821037	FLUORORINIL	FLACONE NEBULIZZATORE 10 ML	FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.P.A.
018821049	FLUORORINIL	10 FIALE AEROSOL 1 ML	FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.P.A.
034184010	ADIECAL	"1 G COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.

022906010	URICODUE	"100 MG + 50 MG COMPRESSE"30 COMPRESSE	GERMED PHARMA S.P.A.
004639011	CUSCUTINE	40 CONFETTI LASSATIVI COMPOSTI	GEYMONAT SPA
034590012	ACIDO TRICLOROACETICO	"30% SOLUZIONE DENTALE" FLACONE 15 G	GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A
026574020	LIDO HYAL	"A" 100 TUBOFIALE 1,8 ML	GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A
026574032	LIDO HYAL	B 20 TUBOFIALE 1,8 ML	GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A
034516017	EUGENOL-GUAIACOLO COMPOSTO	"SOLUZIONE DENTALE" 1 FLACONE 15 G	GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A
003483017	LACTOCOL	SCIROPPO 200 G	GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.
024410019	FLUXARTEN	10 MG CAPSULE RIGIDE 20 CAPSULE RIGIDE	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
024410033	FLUXARTEN	5 MG CAPSULE RIGIDE 20 CAPSULE RIGIDE	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
025940040	AULIN	50 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE30 BUSTINE	HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD
025971045	MESULID	50 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE 30 BUSTINE	HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD
023204011	NORMOSOL	"R SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE 500 ML	HOSPIRA S.P.A.
023204035	NORMOSOL	"R GLUCOSIO 5% SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONE 500 ML	HOSPIRA S.P.A.
023204050	NORMOSOL	"R/PH 7,4 SOLUZIONE PER INFUSIONE"1 FLACONE 500 ML	HOSPIRA S.P.A.
023204074	NORMOSOL	"R/K GLUCOSIO 5% SOLUZIONE PER INFUSIONE " 1 FLACONE 500 ML	HOSPIRA S.P.A.
023204112	NORMOSOL	"M GLUCOSIO 5% SOLUZIONE PER INFUSIONE " 1 FLACONE 500 ML	HOSPIRA S.P.A.
025102017	MIDRO	POLVERE 20 BUSTINE G 1,4	I.M.O. ISTITUTO DI MEDICINA OMEOPATICA SPA
025102029	MIDRO	POLVERE SCATOLA G 80	I.M.O. ISTITUTO DI MEDICINA OMEOPATICA SPA
014403024	REPERVIT	"50000 U.I. CAPSULE MOLLI" 30 CAPSULE	IDI FARMACEUTICI S.R.L.
024490017	VASPIT	"0,75% CREMA" 1 TUBO DA 15 G	INTENDIS S.P.A.
024490029	VASPIT	"0,75% CREMA IDROFOBA" 1 TUBO DA 15 G	INTENDIS S.P.A.
024490043	VASPIT	"0,75 % CREMA" 1 TUBO DA 30 G	INTENDIS S.P.A.
024490056	VASPIT	"0,75% CREMA IDROFOBA" 1 TUBO DA 30 G	INTENDIS S.P.A.
035623014	TAVACOR	10 MG COMPRESSE 20 COMPRESSE	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL
018075010	RITMOCOR	30 COMPRESSE LACCATE 275 MG	ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.
018075022	RITMOCOR	40 COMPRESSE LACCATE 275 MG	ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.
019227014	CAPROLISIN	"2 G/10 ML SOLUZIONE ORALE E PER INFUSIONE" 1 FIALA	ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.
019227026	CAPROLISIN	IV OS 6 FIALE 10 ML	ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.
019227038	CAPROLISIN	FORTE" IV OS 3 FIALE 10 ML	ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.
019227040	CAPROLISIN	"FORTE" IV OS 6 FIALE 10 ML	ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A.
034466019	MONOFERRO	"80 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE	ISTITUTO GANASSINI SPA DI RICERCHE BIOCHIMICHE
025386018	SINTOMODULINA	"50 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE"1 FIALA 1 ML	ITALFARMACO S.P.A.
025386020	SINTOMODULINA	1 FLAC.MULTIDOSE 5 ML 10 MG/ML	ITALFARMACO S.P.A.
020918114	ACTIGRIP TOSSE FLUIDIFICANTE	BAMBINI 22,5 MG + 100 MG SUPPOSTE 12 SUPPOSTE	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
020918126	ACTIGRIP TOSSE FLUIDIFICANTE	PRIMA INFANZIA 7, 5 MG + 50 MG SUPPOSTE 12 SUPPOSTE	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
002516072	REACTIFARGAN	2% EMULSIONE CUTANEA NEBULIZZATORE 30 G	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.
023379035	BENADRYL COMPLEX	FLACONE SCIROPPO 115 ML	JOHNSON & JOHNSON SPA

033434046	CEFONICID SODICO	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO I.M." 1 FLACONE + 1 FIALA	K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.
023564154	EMOCLOT	250 U.I. POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONE POLVERE + 1 FLACONE DI SOLVENTE DA 5 ML	KEDRION S.P.A.
023564166	EMOCLOT	500 U.I. POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONE DI POLVERE + 1 FLACONE DI SOLVENTE DA 10 ML	KEDRION S.P.A.
023564178	EMOCLOT	1000 U.I. POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONE DI POLVERE + 1 FLACONE DI SOLVENTE DA 10 ML	KEDRION S.P.A.
027761093	INFLUVIRUS F	"SOSPENSIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE O SOTTOCUTANEO" 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 0,5 ML CON AGO	KEDRION S.P.A.
027761117	INFLUVIRUS F	"SOSPENSIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE O SOTTOCUTANEO" 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 0.5 ML CON NUOVO CAPPUCCIO COPRIAGO PRIVO DI LATTICE	KEDRION S.P.A.
023359173	ACIRIL	10 SUPPOSTE 500 MG	L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
025969041	NALOREX	50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 10 COMPRESSE	L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.
024470015	PROGESTOGEL	GEL 30 G + 1 SIRINGA 1%	LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
023787029	XYLONOR	50 TUBOFIALE	LABORATOIRES SEPTODONT
023787043	XYLONOR	2% LEVARTERENOLO 50 TUBOFIALE	LABORATOIRES SEPTODONT
032326011	NIMESULIDE ALTER	100 MG COMPRESSE 30 COMPRESSE	LABORATORI ALTER S.R.L.
022803023	ANTEPSIN	1 G POLVERE ORALE 30 BUSTINE	LABORATORI BALDACCI S.P.A.
027497027	TAVIDAN	20 COMPRESSE GASTRORES. 40 MG	LABORATORI BALDACCI SPA
009859012	TRINIDEX	SOL X FLEB. 1000 ML	LABORATORI DIACO BIOMEDICALI S.P.A.
010908010	KADALEX	SOL. X FLEB. 500 ML	LABORATORI DIACO BIOMEDICALI SPA
009919010	LISENTERAL	OS 12 FL 2,5 ML	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
023915059	LISACEF	"1 G POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE"1 FLACONCINO. 1 G +1 FIALA SOLVENTE 5 ML	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
023915111	LISACEF	"1 G COMPRESSE" 8 COMPRESSE	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.
000527010	MAGNESIA EFFERVESCENTE SELLA	BUSTA 15 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
000527046	MAGNESIA EFFERVESCENTE SELLA	MENTAPOLVERE EFF. BUSTA 15 G	LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.
025402049	REUCAM	1% CREMATUBO 50 G	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
023170020	SALUDOPIN	50 CONFETTI	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.

025466095	PROPULM	"25" AEROSOL 5 MG 200 EROGAZIONI	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.
036353011	LAMPOPRAM	" 4 % GOCCE ORALI, SOLUZIONE " FLACONE 15 ML	LAMPUGNANI FARMACEUTICI S.P.A.
025511027	ORADROXIL	"1 G COMPRESSE" 8 COMPRESSE DIVISIBILI	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA
026890095	CLOPIXOL	100 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE - 1 FIALA DA 2 ML	LUNDBECK ITALIA S.P.A.
026890121	CLOPIXOL	40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM - 10 COMPRESSE	LUNDBECK ITALIA S.P.A.
026890133	CLOPIXOL	10 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE - 10 FIALE DA 1 ML	LUNDBECK ITALIA S.P.A.
026890145	CLOPIXOL	20 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE - FLACONE DA 20 ML	LUNDBECK ITALIA S.P.A.
026890160	CLOPIXOL	200 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE A RILASCIO PROLUNGATO PER USO	LUNDBECK ITALIA S.P.A.
024570018	NEOCLYM	"200 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE	MARVECSPHARMA SERVICES SRL
027347032	TRAVISCO	100 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO 6 FIALE	MASTER PHARMA S.R.L.
027347057	TRAVISCO	100 MG COMPRESSE RIVESTITE 30 COMPRESSE	MASTER PHARMA S.R.L.
027238043	MORNIFLU	3,5% SOSPENSIONE ORALE FLACONE 200 ML	MASTER PHARMA S.R.L.
026324020	MATRIX	20 CAPSULE 200 MG	MEDA PHARMA S.P.A.
026324057	MATRIX	1200 MG SOLUZIONE ORALE 10 CONTENITORI MONODOSE 15 ML	MEDA PHARMA S.P.A.
025730033	THEOLAIR	300 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO 30 CAPSULE	MEDA PHARMA S.P.A.
002039028	AUREOMICINA	250 MG CAPSULE RIGIDE 16 CAPSULE	MEDA PHARMA S.P.A.
026758072	TILCOTIL	20 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE 6 FIALE DI LIOFILIZZATO + 6 FIALE SOLVENTE	MEDA PHARMA S.P.A.
021509029	COLPRONE	"5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	MEDA PHARMA SPA
027056023	VASORETIC	20 MG + 12,5 MG COMPRESSE 28 COMPRESSE	MERCK SHARP & DOHME LIMITED
024278071	TIMOPTOL	0,25% COLLIRIO A RILASCIO PROLUNGATO FLACONE 2,5 ML	MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.
024278083	TIMOPTOL	0,5% COLLIRIO A RILASCIO PROLUNGATOFLACONE 2,5 ML	MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.
024278095	TIMOPTOL	0,25% COLLIRIO, SOLUZIONE FLACONE 3 ML CON DOSATORE OFTALMICO OCUMETER PLUS	MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.
024278119	TIMOPTOL	0,50% COLLIRIO, SOLUZIONE FLACONE 3 ML CON DOSATORE OFTALMICO OCUMETER PLUS	MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.
024278158	TIMOPTOL	0.25% COLLIRIO,SOLUZIONE 30 CONTENITORI MONODOSE 0.20ML	MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.
010723029	TIOGUAIALINA	SCIROPPO G 175	MONTEFARMACO OTC S.P.A.
007175021	PINSELINA	"PASTA GENGIVALE" TUBO 20 G	MONTEFARMACO OTC S.P.A.
025804028	DERMAVAL	POMATA 30 G	MORGAN S.R.L.
034297010	BACAMPICILLINA MYLAN GENERICS	400 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 12 COMPRESSE	MYLAN S.P.A.
034297022	BACAMPICILLINA MYLAN GENERICS	800 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 12 COMPRESSE	MYLAN S.P.A.
033052046	NIMESULIDE MYLAN GENERICS	200 MG SUPPOSTE 10 SUPPOSTE	MYLAN S.P.A.
017076023	VENORUTON	"300 MG CAPSULE RIGIDE" 20 CAPSULE	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.

013214046	MICOREN	"75 MG/ML + 75 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE"FLACONE 20 ML	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
007700014	BRADORAL	"0,5 MG COMPRESSE OROSOLUBILI"20 COMPRESSE	NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A.
005238062	AD PABYRN	GOCCE 30 ML	NOVARTIS FARMA S.P.A.
032115026	VISCOTIRS	"0,2% GEL OFTALMICO" 1 TUBO DA 10 G	NOVARTIS FARMA S.P.A.
032115038	VISCOTIRS	"0,2% GEL OFTALMICO" 30 CONTENITORI MONODOSE DA 0,6 ML	NOVARTIS FARMA S.P.A.
022642060	BIOCINE TEST PPD	2 DOSI LIOF.1 UI/0,1 ML	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.
023301072	BIOCINE TEST PPD	POLVERE + FIALA SOLVENTE 0,1 ML (2 DOSI)	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.
023301084	BIOCINE TEST PPD	2 DOSI LIOF.10 UI/0,1 ML	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.
023301096	BIOCINE TEST PPD	2 DOSI LIOF.100 UI/0,1 ML	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.
023301108	BIOCINE TEST PPD	MULTIPUNT.1 APPAR.1 DOSE 5 UI	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.
023301110	BIOCINE TEST PPD	50 BLISTER CON APPARECCHI MULTIPUNTURA INTRADERMICA CON ADESA E	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.
002238020	ANATETALL	1 FLACONE 5 ML (10 DOSI)	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.
002238032	ANATETALL	1 FLACONE 10 ML (20 DOSI)	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L.
027435092	RESPICUR	375 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO 20 CAPSULE	NYCOMED S.P.A.
027435104	RESPICUR	375 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO 50 CAPSULE	NYCOMED S.P.A.
027435116	RESPICUR	375 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO 100 CAPSULE	NYCOMED S.P.A.
027435128	RESPICUR	250 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO 20 CAPSULE	NYCOMED S.P.A.
027435130	RESPICUR	250 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO 50 CAPSULE	NYCOMED S.P.A.
027435142	RESPICUR	250 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO 100 CAPSULE	NYCOMED S.P.A.
026563015	EBRANTIL	"25 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO"1 FIALA 5 ML	NYCOMED S.P.A.
026563054	EBRANTIL	30 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO CONTROLLATO 30 CAPSULE	NYCOMED S.P.A.
026563078	EBRANTIL	60 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO CONTROLLATO 30 CAPSULE	NYCOMED S.P.A.
029370044	LASTET	"100 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE 5 ML	PFIZER ITALIA S.R.L.
020328175	PROVERA	"500 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 10 BUSTINE	PFIZER ITALIA S.R.L.
020328187	PROVERA	"1000 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 1 BUSTINA	PFIZER ITALIA S.R.L.
025876020	MOVENS	30 CAPSULE 100 MG	PHARMAFAR S.R.L.
006575029	KOMBETIN	"0,125 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 5 FIALE 1 ML	PHARMAFAR S.R.L.
000444012	VEGETALLUMINA	POMATA G 40	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
000444036	VEGETALLUMINA	GEL TUBO G 40	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
000444051	VEGETALLUMINA	100 GEL TUBO G 20	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
000444075	VEGETALLUMINA	100 GEL TUBO G 80	PIETRASANTA PHARMA S.P.A.
024430011	GRADIENT POLIFARMA	5 MG CAPSULE RIGIDE 30 CAPSULE	POLIFARMA S.P.A.
024666012	PRESSURAL	2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE 30 COMPRESSE	POLIFARMA S.P.A.
023198031	VICKS SINEX	FLACONE CONTAGOCCE 15 ML	PROCTER & GAMBLE SRL
026017018	IMPROMEN	30 COMPRESSE 1 MG	PRODOTTI FORMENTI S.R.L.
026017032	IMPROMEN	30 COMPRESSE 10 MG	PRODOTTI FORMENTI S.R.L.
026017057	IMPROMEN	FLACONE GOCCE 2 MG/ML 30 ML	PRODOTTI FORMENTI S.R.L.
025939024	PEFLOX	IV 1 FIALA INFUS.LENTA 400 MG	PRODOTTI FORMENTI S.R.L.
025981010	SEREPRESS	"40 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE RIVESTITE	PRODOTTI FORMENTI S.R.L.
008569030	FURADANTIN	1 FLAC. SOSPENSIONE OS 60 ML 0,5%	PRODOTTI FORMENTI S.R.L.

034455016	FUVIRON	"800 MG COMPRESSE" 35 COMPRESSE	PROGE FARM S.R.L.
027371020	BREXIVEL	20 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE 6 FIALE POLVERE + 6 FIALE SOLVENTE	PROMEDICA S.R.L.
027371044	BREXIVEL	20 MG CAPSULE RIGIDE 30 CAPSULE	PROMEDICA S.R.L.
027371057	BREXIVEL	20 MG SUPPOSTE 10 SUPPOSTE	PROMEDICA S.R.L.
027371069	BREXIVEL	CREMA 50 G 1%	PROMEDICA S.R.L.
023440035	CLENIL COMPOSITUM	200 MCG + 400 MCG ADULTI POLVERE PER INALAZIONE 80 DOSI	PROMEDICA S.R.L.
023440047	CLENIL COMPOSITUM	100 MCG + 200 MCG BAMBINI POLVERE PER INALAZIONE 80 DOSI	PROMEDICA S.R.L.
020873016	METACEN	"25 MG CAPSULE RIGIDE" 25 CAPSULE	PROMEDICA S.R.L.
020873079	METACEN	75 MG CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO - 20 CAPSULE	PROMEDICA S.R.L.
027493028	OSTEOFIX	300 MG CAPSULE MOLLI 30 CAPSULE	PROMEDICA S.R.L.
024153013	ATEM	0,025% SOLUZIONE DA NEBULIZZARE FLACONE 20 ML	PROMEDICA S.R.L.
024153025	ATEM	20 MCG/DOSE SOSPENSIONE PRESSURIZZATA PER INALAZIONE FLACONE 200 EROGAZIONI	PROMEDICA S.R.L.
027383052	ZELIS	30 MG SUPPOSTE10 SUPPOSTE	PROSPA ITALIA S.R.L.
019293036	MAGNESIO ASPARTATO E POTASSIO ASPARTATO RATIOPHARM	"450 MG + 450 MG POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE" 10 BUSTINE	RATIOPHARM GMBH
036115018	CEFTAZIDIMA RATIOPHARM	500 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE 1 FLACONCINO +1 FIALA SOLVENTE 2 ML	RATIOPHARM GMBH
036115032	CEFTAZIDIMA RATIOPHARM	1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML	RATIOPHARM GMBH
036115044	CEFTAZIDIMA RATIOPHARM	2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE 1 FLACONCINO	RATIOPHARM GMBH
022643035	LANITOP	IV 5 FIALE 0,2 MG	RIEMSER ARZNEIMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT
026748018	TRIDIN	"COMPRESSE MASTICABILI" 40 COMPRESSE	ROTTAPHARM S.P.A.
024575033	MAIORAD	50MG/3ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE ED ENDOVENOSO 6 FIALE 3 ML	ROTTAPHARM S.P.A.
024575058	MAIORAD	200 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO BLISTER 30 CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO	ROTTAPHARM S.P.A.
024116105	PROXIL	5% CREMA TUBO 50G	ROTTAPHARM S.P.A.
024605038	ALFOSPAS	50 MG/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE 6 FIALE 3 ML	ROTTAPHARM S.P.A. (6137)
019300021	SALFPAS	FL X FLEB 500 ML	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
004509028	ERGOTAN	IM 3 FIALE 1 ML 0,25 MG	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
004509030	ERGOTAN	IM 3 FIALE 1 ML 0,5 MG	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO
026003018	ENOXEN	8 COMPRESSE 400 MG	S.F. GROUP S.R.L.
026003020	ENOXEN	12 COMPRESSE 300 MG	S.F. GROUP S.R.L.
020066015	XANTERVIT	"UNGUENTO OFTALMICO" 1 TUBETTO 5 G	S.I.F.I. S.P.A.
015203019	VITECAF	"UNGUENTO OFTALMICO" TUBO 5 G	S.I.F.I. S.P.A.
015203033	VITECAF	"COLLIRIO,POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE"FLACONE 5 ML	S.I.F.I. S.P.A.
018804031	ETA BIOCORTILEN	"0,15% + 0,50% COLLIRIO, SOLUZIONE" FLACONE 3 ML	S.I.F.I. S.P.A.

013421033	BIO DELTA CORTILEN	"0,5% + 0,5% COLLIRIO, SOSPENSIONE"FLACONE 3 ML	S.I.F.I. S.P.A.
013421045	BIO DELTA CORTILEN	"0,5% + 0,5% UNGUENTO OFTALMICO" TUBO 3 G	S.I.F.I. S.P.A.
018805010	ETACORTILEN	COLLIRIO 3 ML	S.I.F.I. S.P.A.
023730043	PRENACID	0,25% UNGUENTO OFTALMICOTUBO 10 G	S.I.F.I. S.P.A.
024948010	NOLIPAX	50 CAPSULE 100 MG	SALUS RESEARCHES S.P.A.
029256017	DYNAMISAN	"3 G/12 ML SOLUZIONE ORALE" 20 FLACONCINI	SANDOZ S.P.A.
033151010	AMOXICILLINA SANDOZ	" 500 MG CAPSULE RIGIDE" 12 CAPSULE	SANDOZ S.P.A.
034704015	STREPTOPUR	"SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PRERIEMPITA 0,5 ML	SANOFI PASTEUR MSD SPA
025337015	MODUSTATINA	"0,25 MG/5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 5 ML	SANOFI-AVENTIS FRANCE S.A.
025337027	MODUSTATINA	"2 MG/2 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FLACONE POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 2 ML	SANOFI-AVENTIS FRANCE S.A.
028181016	GLICERINA S.PELLEGRINO	AD 18 SUPPOSTE	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
028181028	GLICERINA S.PELLEGRINO	BB 18 SUPPOSTE	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
008477073	BIMIXIN	150.000 UI + 15.000 UI SCIROPPO 1 FLACONE DA 60 ML	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
026371031	NEO RINOLEINA	0,1% SPRAY NASALE, SOLUZIONE FLACONE 15 G CON VALVOLA DOSATRICE	SANOFI-AVENTIS S.P.A.
022157022	FLUOMIX SAME	POMATA G 30 0,025%	SAVOMA MEDICINALI SPA
022157059	FLUOMIX SAME	"0,025% EMULSIONE CUTANEA" FLACONE 30 G	SAVOMA MEDICINALI SPA
013403047	TRILAFON	"5 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 5 FIALE 1 ML	SCHERING PLOUGH SPA
019644018	CELESTONE	"0,5MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE	SCHERING PLOUGH SPA
019644020	CELESTONE	"0,5 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE DA 10ML	SCHERING PLOUGH SPA
019644069	CELESTONE	"1 MG COMPRESSE RIVESTITE A RILASCIO MODIFICATO" 10 COMPRESSE	SCHERING PLOUGH SPA
021545025	ESELIN	"250 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE	SIFARMA S.P.A.
032128011	GINOXIL	"0,2% SOLUZIONE VAGINALE" 4 FLACONI 150 ML + 4 CANNULE MONOUSO	SINCLAIR PHARMA S.R.L.
032129013	RELOXYL	"5% GEL" TUBO 30 G	SINCLAIR PHARMA S.R.L.
032129025	RELOXYL	"10% GEL" TUBO 30 G	SINCLAIR PHARMA S.R.L.
022668040	RETICUS	"0,05% SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 30 G	SINCLAIR PHARMA S.R.L.
024599021	CORAL	50 CAPSULE 10 MG	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFIN
024599019	CORAL	30 CAPSULE 10 MG	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI
022315028	PLEXOTON B12	"POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE E PER SOLUZIONE ORALE" 10 FIALE POLVERE + 10 FIALE SOLVENTE 3 ML	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI
025452032	EXTRAFER	10 CONTENITORI MONODOSE	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI
024584043	RATIONALE	"1 G COMPRESSE RIVESTITE"25 COMPRESSE	SOCIETA' ITALO-BRITANNICA L. MANETTI H. ROBERTS & C. PER AZIONI
021299021	DEFLAMON	10 CANDELETTE VAGINALI 500 MG	SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.

026396010	SINARTROL	15 MG COMPRESSE30 COMPRESSE	SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.
026396022	SINARTROL	30 MG SUPPOSTE10 SUPPOSTE	SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.
025412014	IPERTROFAN	13 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI 30 COMPRESSE	SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.
024372017	DANTRIUM	25 MG CAPSULE RIGIDE 50 CAPSULE	SPEPHARM HOLDING B.V.
024372029	DANTRIUM	50 CAPSULE 50 MG	SPEPHARM HOLDING B.V.
025053048	ESILGAN	1 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE FLACONE 30 ML	TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.
021858030	SOMATYL	10 FIALE ORALI 10 ML	TEOFARMA S.R.L.
016139038	SOMA COMPLEX	"COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 30 COMPRESSE RIVESTITE	TEOFARMA S.R.L.
016139040	SOMA COMPLEX	"SUPPOSTE" STRIP 10 SUPPOSTE	TEOFARMA S.R.L.
024151021	PIPEDAC	20 CAPSULE 400 MG	TEOFARMA S.R.L.
008515013	NATISEDINA	"100 MG COMPRESSE" 40 COMPRESSE	TEOFARMA S.R.L.
017515089	NASOMIXIN	SPRAY NASALE 15 ML	TEOFARMA S.R.L.
027308067	CLAVERSAL	500 MG SUPPOSTE20 SUPPOSTE	TEOFARMA S.R.L.
007042017	SACNEL	LOZIONE DERMICA G 120	TEOFARMA S.R.L.
013719012	REUMACORT	POMATA 10 G	TEOFARMA S.R.L.
023249028	PAPAVERINA RITARDO LIRCAPS HE'	30 CAPSULE 400 MG	TEOFARMA S.R.L.
002646077	PAPAVERINA HE' TEOFARMA	"50 MG GRANULI" 50 GRANULI	TEOFARMA S.R.L.
026616033	NIZAX	"100 MG/4 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 5 FIALE 4 ML	TEOFARMA S.R.L.
023415019	LONGACHIN	20 CAPSULE 275 MG	TEOFARMA S.R.L.
013409014	FACOVIT	FLAC. CONTAGOCCE COLLIRIO 10 ML	TEOFARMA S.r.l.
007469024	DOLPYC	GEL 50 G	TEOFARMA S.R.L.
004097010	ABIDEC	GOCCE ORALI 10 ML	TEOFARMA S.r.l.
025166048	KADIUR	IV 6 FLACONI LIOFILIZZATO + 6 FLACONI SOLVENTE	THERABEL GIENNE PHARMA S.P.A.
020993022	VASOFEN	"COLLIRIO, SOLUZIONE" 1 FLACONE DA 10 ML	TUBILUX PHARMA SPA
026567026	BILENOR	"250 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE	UCB PHARMA S.P.A.
026888040	ELAN	60 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO - 30 COMPRESSE	UCB PHARMA S.P.A.
031826023	MODIEM	"1 G/2,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 2,5 ML	VECCHI & C. PIAM SAPA
029159023	DIA COLON EPS	1 FLAC. SCIROPPO 200 ML	VECCHI & C. PIAM SAPA
026585012	VISUCLOBEN ANTIBIOTICO	0,1% + 2% COLLIRIO, SOSPENSIONE FLACONE 5 ML	VISUFARMA S.P.A.
026592016	VISUCLOBEN DECONGESTIONANTE	SOSPENSIONE OFTALMICA 5 ML	VISUFARMA S.P.A.
022729014	VISUMETAZONE ANTIBIOTICO	FLAC. COLLIRIO 5 ML	VISUFARMA S.P.A.
015912025	VISUMETAZONE ANTISTAMINICO	0,1% + 0,3% COLLIRIO, SOSPENSIONE FLACONE 5 ML	VISUFARMA S.P.A.
015912037	VISUMETAZONE ANTISTAMINICO	0,1% + 0,3% COLLIRIO, SOSPENSIONE FLACONE 10 ML	VISUFARMA S.P.A.

016458022	VISUMETAZONE DECONGESTIONANTE	0,1% + 0,05% COLLIRIO, SOSPENSIONE FLACONE 5 ML	VISUFARMA S.P.A.
016458034	VISUMETAZONE DECONGESTIONANTE	0,1% + 0,05% COLLIRIO, SOSPENSIONE FLACONE 10 ML	VISUFARMA S.P.A.
020085015	VISUBLEFARITE	FLAC. COLLIRIO 5 ML	VISUFARMA S.P.A.
026591014	VISUCLOBEN	1 MG/ML COLLIRIO, SOSPENSIONE 1 FLACONE DA 5 ML	VISUFARMA S.P.A.
015980028	VISUMETAZONE	0,1% COLLIRIO, SOSPENSIONE FLACONE 5 ML	VISUFARMA S.P.A.
015980030	VISUMETAZONE	0,1% COLLIRIO, SOSPENSIONE FLACONE 10 ML	VISUFARMA S.P.A.
033803026	FENDER	100MG SUPPOSTE 10 SUPPOSTE	WELLINGTON STREET DEVELOPMENT PHARMA LIMITED
032857029	NIMENOL	"100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 30 BUSTINE	WELLINGTON STREET DEVELOPMENT PHARMA LIMITED
032857043	NIMENOL	100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 15 BUSTINE	WELLINGTON STREET DEVELOPMENT PHARMA LIMITED
023909029	AMOX	1 FLAC. SCIROPPO ESTEMP. 60 ML 5%	WELLINGTON STREET DEVELOPMENT PHARMA LTD
023909068	AMOX	12 BUSTINE 1000 MG	WELLINGTON STREET DEVELOPMENT PHARMA LTD
032046017	HONEYGOLA	"1 MG PASTIGLIE" 20 PASTIGLIE	WYETH CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.
032046029	HONEYGOLA	30 COMPRESSE	WYETH CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.
025259019	SCANDINE	"50" 40 COMPRESSE 50 MG	ZAMBON ITALIA S.R.L.
025259021	SCANDINE	"100" 40 COMPRESSE 100 MG	ZAMBON ITALIA S.R.L.
025259033	SCANDINE	"200" 20 COMPRESSE 200 MG	ZAMBON ITALIA S.R.L.

11A04853

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Fondo infrastrutture. Ferrovie sud-est: elettrificazione della linea ferroviaria a 3 KV cc tra le progressive KM 77+780 e KM 112+630. (Deliberazione n. 105/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto l'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili e fermo restando quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008, dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture ed dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del centro-nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 31, con la quale questo Comitato ha individuato le priorità settoriali cui

destinare, con delibere di questo Comitato stesso, secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS e nel rispetto della chiave di riparto tra regioni del centro-nord e del Mezzogiorno, il residuo disponibile del Fondo infrastrutture, quantificato in 1.424,2 milioni di euro;

Vista la nota n. 40246 del 5 ottobre 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, fra l'altro, chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta utile del Comitato dell'argomento concernente le «Ferrovie del sud-est, linea ferroviaria Bari-Taranto» e ha trasmesso la documentazione relativa al richiamato intervento, proponendo l'assegnazione di un finanziamento di 22 milioni di euro a copertura del progetto definitivo di elettrificazione della linea ferroviaria Bari-Taranto, da porre a carico della quota dell'85 per cento del Fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno;

Vista la nota n. 41065 dell'11 ottobre 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad integrazione della nota n. 40246 del 5 ottobre 2010 ha, fra l'altro, indicato le motivazioni che rendono l'opera compatibile con i criteri di riferimento approvati con la citata delibera n. 31/2010, sottolineando in particolare che l'intervento è immediatamente cantierabile e in continuità funzionale con opere già in corso;

Vista la nota n. 97018 consegnata nel corso della riunione preparatoria del 17 novembre 2010 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che il progetto definitivo, approvato dall'amministratore unico di Ferrovie del sud-est in data 15 ottobre 2009, consiste nella realizzazione della elettrificazione della linea ferroviaria a singolo binario che collega le stazioni di Martina Franca e Taranto (tra le progressive km 77+780 e km 112+630), e che non è necessaria l'acquisizione di autorizzazioni di carattere urbanistico o ambientale, trattandosi di opere impiantistiche da realizzare su sedime ferroviario già esistente ed utilizzato;

Considerato altresì che, al fine di garantire l'ammodernamento e il potenziamento delle Ferrovie del sud-est, con precedenti delibere nn. 56, 57 e 106 del 2009 di questo Comitato sono già state assegnate risorse del citato Fondo infrastrutture;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Per le finalità indicate in premessa viene disposta, a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008, l'assegnazione dell'importo complessivo di 22.000.000,00 euro, da destinare alla copertura del progetto definitivo di «Elettrificazione delle linee esercite dalle Ferrovie del sud-est», con onere da porre a carico della quota dell'85 per cento del Fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno.

Il contributo sarà erogato a favore dell'amministrazione beneficiaria «Ferrovie del sud-est e servizi automobilistici S.r.l.» secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 294

11A04738

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Fondo sanitario nazionale 2008. Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (prevenzione e lotta contro l'AIDS). (Deliberazione n. 98/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)* e comma 2 della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS;

Considerato che, in base allo stesso art. 1, comma 6, della legge n.135/1990, il finanziamento degli interventi avviene con quote annuali del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, secondo l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, commi 143 e 144 della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, art. 1, comma 2, il quale prevede, tra l'altro, che al finanziamento degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS si provveda con le quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 47,05% per l'anno 2008 e che dallo stesso anno, la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 27 marzo 2008, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2008) che accantona la somma di 372.390.000 euro per il finanziamento delle quote vincolate di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2008, comprensiva di una quota di 49.063.000 euro finalizzata agli interventi per la prevenzione e lotta all'AIDS;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 16 luglio 2010, con la quale è stata trasmessa l'intesa espressa dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta dell'8 luglio 2010 sulla proposta del Ministro della salute concernente la ripartizione, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, del richiamato importo di 49.063.000 euro a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2008, di cui 18.076.000 euro per lo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e dei reparti per gli ammalati di AIDS e 30.987.000 euro per il trattamento a domicilio dei malati;

Vista la proposta del Ministro della salute concernente la detta ripartizione, trasmessa a questo Comitato con la nota 27423-P del 12 agosto 2010, sulla quale è stata acquisita la richiamata intesa della Conferenza Stato - Regioni;

Tenuto conto che per la ripartizione delle somme sono stati utilizzati gli stessi criteri adottati negli anni precedenti e, in particolare, per la formazione è stato considerato il numero di posti letto di day-hospital e di degenza ordinaria previsti per l'anno 2007 per le malattie infettive e il numero dei casi di AIDS registrati al 31 dicembre 2008, pesati rispettivamente per il 70% e per il 30%, mentre per il trattamento domiciliare è stato considerato il numero dei posti letto complessivi di assistenza domiciliare previsti dalla legge n. 135/1990 e il numero di casi di AIDS accertati, pesati in parti uguali;

Ritenuto di dover procedere con l'approvazione di tale proposta;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2008 è ripartita, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, la somma complessiva di 49.063.000 euro così finalizzata:

18.076.000 euro per l'espletamento dei corsi di formazione del personale dei reparti di ricovero per ammalati di AIDS e di altre malattie infettive;

30.987.000 euro per l'attivazione di servizi di assistenza a domicilio dei soggetti affetti da AIDS.

Tale ripartizione è riportata nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 296

ALLEGATO

FSN 2008 - FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE 135/1990 (PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'AIDS)

REGIONI	Corsi di formazione					Trattamento domiciliare					TOTALE [a+b] + [c+d]
	Posti letto (70%) [a]	Posti letto importi	Malati (30%) [b]	Malati Importi	Quota per corsi di formazione [a+b]	PL teorici (2100) (50%) [c]	Posti letto teorici importi	Malati (50%) [d]	Malati Importi	Quota per trattamento domicilare [c+d]	
PIEMONTE	236	819.247	1.257	359.594	**1.178.841**	150	1.183.915	1.257	1.027.397	**2.211.312**	**3.390.153**
LOMBARDIA	490	1.700.979	5.996	1.715.294	**3.416.273**	707	5.580.186	5.996	4.900.772	**10.480.957**	**13.897.230**
VENETO	212	735.934	1.011	289.220	**1.025.154**	123	970.810	1.011	826.331	**1.797.141**	**2.822.295**
LIGURIA	162	562.364	971	277.777	**840.141**	125	986.596	971	793.637	**1.780.233**	**2.620.374**
EMILIA ROMAGNA	282	978.931	1.820	520.653	**1.499.584**	204	1.610.124	1.820	1.487.559	**3.097.683**	**4.597.267**
TOSCANA	299	1.037.944	1.386	396.497	**1.434.441**	129	1.018.167	1.386	1.132.833	**2.151.000**	**3.585.441**
UMBRIA	45	156.212	231	66.083	**222.295**	12	94.713	231	188.806	**283.519**	**505.814**
MARCHE	97	336.724	405	115.860	**452.584**	35	276.247	405	331.023	**607.270**	**1.059.854**
LAZIO	548	1.902.319	2.906	831.328	**2.733.647**	275	2.170.511	2.906	2.375.190	**4.545.701**	**7.279.348**
ABRUZZO	115	399.209	241	68.944	**468.153**	15	118.391	241	196.979	**315.370**	**783.523**
MOLISE	30	104.142	31	8.868	**113.010**	1	7.893	31	25.338	**33.230**	**146.240**
CAMPANIA	503	1.746.107	1.019	291.508	**2.037.615**	68	536.708	1.019	832.870	**1.369.578**	**3.407.193**
PUGLIA	229	794.947	854	244.306	**1.039.254**	57	449.888	854	698.008	**1.147.896**	**2.187.150**
BASILICATA	65	225.640	69	19.739	**245.379**	4	31.571	69	56.396	**87.968**	**333.347**
CALABRIA	122	423.509	211	60.361	**483.870**	18	142.070	211	172.459	**314.529**	**798.399**
SICILIA	210	728.991	548	156.768	**885.759**	40	315.711	548	447.902	**763.613**	**1.649.372**
TOTALE	3.645	12.653.200	18.956	5.422.800	**18.076.000**	1.963	15.493.500	18.956	15.493.500	**30.987.000**	**49.063.000**

a) Posti letto previsti a inizio anno 2007 (strutture pubbliche e private convenzionate) - Disciplina 24 Malattie infettive e tropicali - Fonte dati NSIS.
b) Fonte Centro Operativo Aids (COA) dell'Istituto Superiore di Sanità anno 2008.

Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge (47,05%) sui parametri: PL malattie infettive - Malati AIDS - PL teorici domiciliari.
I dati originari ammontano a 396 posti letto, 1035 malati di AIDS e 75 posti letto teorici domiciliari.

11A04739

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Fondo sanitario nazionale 2008 - Finanziamento per borse di studio in medicina generale – Terza annualità periodo 2006-2009, seconda annualità periodo 2007-2010 e prima annualità periodo 2008-2011. (Deliberazione n. 97/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la legge 8 aprile 1988, n. 109, art. 5, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 86/457 del 15 settembre 1986 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 che recepisce la direttiva CEE n. 86/457, prevedendo che annualmente si provveda al finanziamento dei corsi di formazione specifica in medicina generale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli oneri connessi con i corsi di formazione dei medici in medicina generale;

Visto l'art. 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, in favore delle Regioni;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144 della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana per l'anno 2008 è pari a circa il 47 per cento e che dall'anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 il quale prevede che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;

Vista la propria delibera del 27 marzo 2008, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2008) che, sul Fondo Sanitario Nazionale 2008, accantona fra l'altro, per finalità vincolate, la somma di 1.741.390.000 euro, comprensiva di una quota di 38.735.000 euro riservata al finanziamento delle borse di studio in medicina generale;

Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 luglio 1995 ha stabilito che il recupero dei finanziamenti assegnati alle Regioni per le borse di studio e non utilizzati a causa del ritiro dai corsi da parte dei tirocinanti deve essere operato sull'importo riferito alle sole borse di studio;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3358 del 16 luglio 2010, con la quale è stata trasmessa l'intesa espressa dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell'8 luglio 2010 (Rep. 111/CSR) sulla proposta del Ministro della salute concernente la ripartizione, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, relativamente alla terza annualità del periodo 2006-2009, alla seconda annualità del periodo 2007-2010 e alla prima annualità del periodo 2008-2011;

Vista la proposta del Ministro della salute concernente la detta ripartizione, trasmessa a questo Comitato con la nota n. 27423-P del 12 agosto 2010, sulla quale è stata acquisita la richiamata intesa della Conferenza Stato – Regioni;

Considerato che il finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2008, pari a 38.735.000 euro, è destinato per 28.942.111 euro al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per 9.792.889 euro al rimborso delle spese di organizzazione;

Considerato che, sul finanziamento disponibile riferito alle sole borse di studio in medicina generale per l'anno 2008, pari a 28.942.111 euro, deve essere recuperata la somma di 20.687.166 euro, rimasta inutilizzata a causa del ritiro dai corsi dei tirocinanti e considerato altresì che di tale quota inutilizzata viene recuperato, con il presente riparto, soltanto un importo di 15.702.835 euro, rinviando al successivo riparto, sul FSN. 2009, il recupero della restante somma di 4.984.331 euro;

Considerato che, a valere sul finanziamento di 38.735.000 euro complessivamente disponibile per l'anno 2008, la proposta sopra richiamata prevede la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana dell'importo di 23.032.165 euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale e delle spese di organizzazione dei corsi;

Ritenuto di dover procedere con l'approvazione di tale proposta;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale 2008 e, in particolare, sull'accantonamento di 38.735.000 euro di cui alla propria delibera n. 48/2008, è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana - al netto del recupero complessivo di 15.702.835 euro richiamato in premessa – l'importo di 23.032.165 euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale e delle spese di organizzazione dei corsi, con riferimento alla terza annualità del periodo 2006-2009, alla seconda annualità del periodo 2007-2010 e alla prima annualità del periodo 2008-2011. Tale ripartizione è riportata nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 297

ALLEGATO

RIPARTIZIONE QUOTA FSN 2008 PER FINANZIAMENTO CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE
3^ ANNUALITA' PERIODO 2006-2009, 2^ ANNUALITA' PERIODO 2007-2010 E 1^ ANNUALITA' PERIODO 2008-2011 (BANDI REGIONALI)

	N° Tirocinanti da Bando				Assegnazioni senza recuperi su Borse di studio			Recuperi su Borse di studio				Assegnazioni al netto dei recuperi su borse		
R E G I O N I	3° annualità triennio 2006-2009	2° annualità triennio 2007-2010	1° annualità triennio 2008-2011	TOTALE	Assegnazioni per borse di studio	Assegnazioni per spese di organizzazione	TOTALE	Totale recuperi da effettuare (*)	Recuperi effetuati su risorse 2008	Assegnaz. per borse al netto dei recuperi	Residui da recuperare con successiva proposta	Assegnazioni per borse di studio	Assegnazioni per spese di organizzazione	TOTALE
PIEMONTE	34	34	34	102	1.284.078	434.482	1.718.560	-201.341	201.341	1.082.737	0	1.082.737	434.482	1.517.219
LOMBARDIA	100	100	80	280	3.524.920	1.192.696	4.717.616	-2.171.501	2.171.501	1.353.419	0	1.353.419	1.192.696	2.546.115
VENETO	40	40	40	120	1.510.680	511.156	2.021.836	-1.382.738	1.382.738	127.942	0	127.942	511.156	639.098
LIGURIA	25	25	25	75	944.175	319.472	1.263.647	-2.715.300	944.175	0	1.771.125	0	319.472	319.472
EMILIA ROMAGNA	60	50	40	150	1.888.350	638.944	2.527.294	-1.710.588	1.710.588	177.762	0	177.762	638.944	816.706
TOSCANA	68	68	68	204	2.568.156	868.964	3.437.120	-1.965.856	1.965.856	602.300	0	602.300	868.964	1.471.264
UMBRIA	22	22	22	66	830.874	281.136	1.112.010	-1.543.288	830.874	0	712.414	0	281.136	281.136
MARCHE	25	25	25	75	944.175	319.472	1.263.647	-2.376.130	944.175	0	1.431.955	0	319.472	319.472
LAZIO	85	85	85	255	3.210.195	1.086.206	4.296.401	-2.152.363	2.152.363	1.057.832	0	1.057.832	1.086.206	2.144.038
ABRUZZO	20	20	20	60	755.340	255.578	1.010.918	-232.871	232.871	522.469	0	522.469	255.578	778.047
MOLISE	20	20	20	60	755.340	255.578	1.010.918	-279.102	279.102	476.238	0	476.238	255.578	731.816
CAMPANIA	120	120	120	360	4.532.040	1.533.467	6.065.507	-187.365	187.365	4.344.675	0	4.344.675	1.533.467	5.878.142
PUGLIA	85	85	85	255	3.210.195	1.086.206	4.296.401	-1.533.541	1.533.541	1.676.654	0	1.676.654	1.086.206	2.762.860
BASILICATA	30	30	30	90	1.133.010	383.367	1.516.377	-297.704	297.704	835.306	0	835.306	383.367	1.218.673
CALABRIA	25	22	22	69	868.641	293.914	1.162.555	-1.937.478	868.641	0	1.068.837	0	293.914	293.914
SICILIA	26	26	26	78	981.942	332.251	1.314.193	0	0	981.942	0	981.942	332.251	1.314.193
T O T A L I	**785**	**772**	**742**	**2299**	**28.942.111**	**9.792.889**	**38.735.000**	**-20.687.166**	**15.702.835**	**13.239.276**	**4.984.331**	**13.239.276**	**9.792.889**	**23.032.165**

(*) Calcolati fino al triennio 2004-2006 compreso ed al netto di quanto recuperato con le precedenti proposte di riparto.

Per la Regione Siciliana è stata operata la ritenuta di legge del 47,05% sulle borse di studio previste dal bando pari a 50 tirocinanti per ciascuna annualità.

11A04740

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Fondo sanitario nazionale 2008 - Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 99/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente in favore delle Regioni;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144 della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana per l'anno 2008 è pari al 47,05 per cento e che dall'anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2008), concernente la ripartizione delle risorse di parte corrente 2008 del Servizio sanitario nazionale, con la quale è stato accantonato l'importo di 30.152.000 euro per la corresponsione dell'indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 16 luglio 2010, con la quale è stata trasmessa l'intesa espressa dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta dell'8 luglio 2010 sulla proposta del Ministro della salute concernente la ripartizione, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, del richiamato importo di 30.152.000 euro destinato al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario, ripartizione effettuata sulla base del numero dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la proposta del Ministro della salute concernente la detta ripartizione, trasmessa a questo Comitato con la nota n. 27423-P del 12 agosto 2010, sulla quale è stata acquisita la richiamata intesa della Conferenza Stato - Regioni;

Ritenuto di dover procedere con l'approvazione di tale proposta;

Delibera:

Le risorse destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 30.152.000 euro per l'anno 2008, sono ripartite tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 295

ALLEGATO

FSN 2008 - Riparto Fondo di esclusività a norma dell'art. 28, comma 8, della L. 488/99

Regioni	N° Dirigenti ruolo sanitario	Assegnazione FSN 2008
PIEMONTE	9.309	2.613.065
LOMBARDIA	15.164	4.256.581
VENETO	8.373	2.350.327
LIGURIA	4.229	1.187.093
EMILIA ROMAGNA	9.329	2.618.679
TOSCANA	8.065	2.263.870
UMBRIA	2.051	575.722
MARCHE	3.308	928.566
LAZIO	10.972	3.079.874
ABRUZZO	2.954	829.197
MOLISE	822	230.738
CAMPANIA	12.718	3.569.982
PUGLIA	7.567	2.124.080
BASILICATA	1.296	363.791
CALABRIA	5.218	1.464.709
SICILIA *	6.041	1.695.726
TOTALE	107.416	30.152.000

* Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 47,05%, operando sul parametro di riparto dei dirigenti.

11A04741

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Fondo infrastrutture. Ferrovie Sud-Est: inquinamento acustico lungo la linea ferroviaria Bari - Taranto. (Deliberazione n. 106/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto l'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale — in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili e fermo restando quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 — dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 57 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5/2009) con la quale questo Comitato ha assegnato 30 milioni di euro a favore di «Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici S.r.l.» a copertura del progetto definitivo concernente il rinnovo e l'adeguamento normativo dell'infrastruttura ferroviaria dell'area barese al fine di ridurre l'inquinamento da rumore lungo la linea nelle aree metropolitane;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 31, con la quale questo Comitato ha individuato le priorità settoriali cui destinare – con delibere di questo Comitato stesso, secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS e nel rispetto della chiave di riparto tra Regioni del Centro-Nord e del Mezzogiorno – il residuo disponibile del Fondo infrastrutture, quantificato in 1.424,2 milioni di euro;

Vista la delibera in data odierna n. 105, con la quale questo Comitato ha disposto l'assegnazione di 22.000.000,00 euro a carico del Fondo infrastrutture, da destinare alla copertura del progetto definitivo di «Elettrificazione delle linee esercite dalle Ferrovie del Sud-Est»;

Vista la nota n. 41065 dell'11 ottobre 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato dell'argomento concernente le «Ferrovie del sud-est: inquinamento acustico lungo le linee ferroviarie» e ha trasmesso la documentazione relativa al richiamato intervento, proponendo l'assegnazione di un finanziamento di 7,8 milioni di euro a copertura del progetto definitivo di ulteriori interventi di rinnovo e adeguamento normativo dell'infrastruttura ferroviaria dell'area barese al fine di

ridurre l'inquinamento acustico nelle aree metropolitane, indicando le motivazioni che rendono l'opera compatibile con i criteri di riferimento approvati con la citata delibera n. 31/2010, tra cui l'immediata cantierabilità e continuità funzionale con opere già in corso e il carattere di urgenza, trattandosi di adeguamento alla normativa europea in materia di inquinamento acustico e tutela della salute;

Vista la nota n. 97018 consegnata nel corso della riunione preparatoria del 17 novembre 2010, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che, in particolare, il progetto presentato prevede interventi di riduzione dell'inquinamento acustico negli agglomerati urbani di Crispiano e Statte, lungo la linea ferroviaria Bari-Taranto, e considerato altresì che nella relazione istruttoria del Ministero proponente viene fatto presente che per l'esecuzione dei relativi lavori, di durata pari a dodici mesi per ultimare l'installazione definitiva, non è necessaria l'acquisizione di autorizzazioni di carattere urbanistico o ambientale, trattandosi di opere impiantistiche da realizzare su sedime ferroviario già esistente;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Per le finalità indicate in premessa viene disposta, a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008, l'assegnazione dell'importo complessivo di 7.861.400,00 euro da destinare al finanziamento dei richiamati interventi concernenti il rinnovo e l'adeguamento normativo dell'infrastruttura ferroviaria dell'area barese, al fine di ridurre l'inquinamento da rumore lungo la linea nelle aree metropolitane, con onere da porre a carico della quota dell'85 per cento del Fondo infrastrutture riservata al Mezzogiorno.

Il contributo sarà erogato a favore dell'Amministrazione beneficiaria «Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici S.r.l.» secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHE'

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 293

11A04742

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo all'aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune di Sauris

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 777 del 15 marzo 2011 è stata aggiornata, in comune di Sauris (Udine), la perimetrazione codice n. 0301070200 relativa al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento».

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle regioni interessate, sui bollettino ufficiali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Udine e al comune di Sauris (Udine) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, la Regione Veneto - Direzione difesa del suolo, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente e la provincia di Udine.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

11A04374

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del Quinto e Sesto emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale, adottati con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-3 del 5 maggio 2008 e n. 63-2 del 28 aprile 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia.

A seguito dell'emanazione della legge 13 ottobre 2009, n. 144 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 20 ottobre 2009, che ha autorizzato l'accettazione degli emendamenti, si è provveduto a depositare, in data 25 gennaio 2010, presso il segretariato del Fondo monetario internazionale, lo strumento di accettazione del quinto e sesto emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, adottati rispettivamente con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63-3 del 5 maggio 2008 e n. 63-2 del 28 aprile 2008, nonché aumento della quota di partecipazione dell'Italia.

Ai sensi dell'articolo XXVIII dello statuto e della risoluzione n. 63-3 del Consiglio dei Governatori, il quinto emendamento entra in vigore il 18 febbraio 2011.

Ai sensi dell'articolo XXVIII dello statuto e della risoluzione n. 63-2 del Consiglio dei Governatori, il sesto emendamento entra in vigore il 3 marzo 2011.

11A04610

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso Monticello di Sotto, nel comune di Isola del Giglio.

Con decreto 25 gennaio 2011, n. 1092, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 2011, registro n. 1, foglio n. 218, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una porzione di ex alveo del fosso Monticello di Sotto nel comune di Isola del Giglio (Grosseto), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 30 pila n. 490.

11A04606

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 14 marzo 2011

Il testo integrale della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 14 marzo 2011 recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, recante: "Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'art. 194, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo n. 205/2010"» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albogestoririfiuti.it/

11A04607

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto della nuova linea di distribuzione di gasolio nel porto di Sciacca, presentato dalla ditta Curreri, in Sciacca.

Con la determinazione direttoriale DVA-2011-006876 del 23 marzo 2011 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di una nuova linea di distribuzione di gasolio nel porto di Sciacca presentato dalla ditta Curreri, via Lido n. 102 - 92019 Sciacca (Agrigento).

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A04608

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area di sedime del fiume Potenza, nel comune di Macerata

Con decreto 25 gennaio 2011, n. 1095, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 2011, registro n. 1, foglio n. 215, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area di sedime del fiume Potenza nel Comune di Macerata, identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 17, pile 396, 397, 398.

11A04609

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia di S. Bartolomeo, in Sovicille

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 2011, viene soppressa la Parrocchia di S. Bartolomeo, con sede in Sovicille (Siena), loc. Ancaiano.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, con sede in Siena.

11A04225

Soppressione della Parrocchia di S.Michele a Borgatello, in Colle di Val d'Elsa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 2011, viene soppressa la Parrocchia di S. Michele a Borgatello, con sede in Colle di Val d'Elsa (Siena), frazione Borgatello.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, con sede in Siena.

11A04264

Soppressione della Parrocchia dei santi Giusto e Clemente a Balli, in Sociville.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 16 febbraio 2011, viene soppressa la Parrocchia dei Santi Giusto e Clemente a Balli, con sede in Sovicille (Siena), fraz. S. Giusto.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, con sede in Siena.

11A04265

Soppressione della Parrocchia del SS.Salvatore, in Montalcino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 2011, viene soppressa la Parrocchia del SS. Salvatore, con sede in Montalcino (Siena).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte all'Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino ed in parte alla Parrocchia di S. Egidio Abate, con sede in Montalcino (Siena).

11A04266

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ringer Lattato».

Provvedimento n. 57 del 9 marzo 2011

Specialità medicinale per uso veterinario RINGER LATTATO soluzione per infusione endovenosa, nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102322017;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102322029;

sacca in PVC da 500 ml - A.I.C. n. 102322043;

sacca in PVC da 1.000 ml - A.I.C. n. 102322068;

sacca in PVC da 2.000 ml - A.I.C. n. 102322031;

sacca in PVC da 3.000 ml - A.I.C. n. 102322070;

sacca in PVC da 5.000 ml - A.I.C. n. 102322056.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord, 351 - codice fiscale n. 00050110527.

Variazione Tipo II: aggiunta nuove confezioni.

Si autorizza, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

scatola contenente 10 sacche in PVC - free da 1.000 ml - A.I.C. n. 102322082;

scatola contenente 5 sacche in PVC - free da 2.000 ml - A.I.C. n. 102322094.

Si fa presente che la validità del medicinale veterinario suddetto (in confezionamento integro e dopo prima apertura) rimane invariata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04372

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Xeden 200 mg compresse per cani

Decreto n. 26 dell'11 marzo 2011

Procedura decentrata n. FR/V/0186/004/DC.

XEDEN 200 mg compresse per cani (nuova concentrazione di medicinale per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Società Laboratoires Sogeval, con sede in 200 Avenue de Mayenne - BP 2227 - 53022 LAVAL Cedex 9 - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in 200 Avenue de Mayenne - BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 2 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 103993073;

scatola con 20 blister da 6 compresse - A.I.C. n. 103993097.

Composizione - ogni compressa contiene:

principi attivi: Enrofloxacina 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche - Nei cani:

trattamento delle infezioni del tratto urinario inferiore (associate o meno a prostatite) e infezioni del tratto urinario superiore provocate da Escherichia coli o Proteus mirabilis;

trattamento delle piodermiti profonde e superficiali.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità delle compresse divise: 3 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A04373

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commecio dei medicinali per uso veterinario «Adequan e Adequan IM».

Decreto n. 25 del 10 marzo 2011

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, fino ad ora registrate a nome della ditta Janssen-Cilag S.p.A., con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti 23 - codice fiscale 00962280590.

ADEQUAN - 5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 102268012.

ADEQUAN IM - 7 flaconi da 1 dose (5 *ml)* - A.I.C. n. 102925017.

È ora trasferita alla ditta Novartis Animal Health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni 1 - codice fiscale 02384400129.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato produzione: officina Luitpold Pharmaceuticals Inc. - One Luitpold Drive - Shirley - New York (USA).

Rilascio lotti: Janssen Pharmaceutica N.V. - 2340 Turnhotseweg - Beerse (Belgio).

Le specialità medicinali veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04376

Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione della registrazione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

numero	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
1	13/01/2010	EUROEQUIPE	BIO PYRETHRUM CONCENTRATO	19572	X	
2	06/09/2001	BERGEN	FUMI KILLER SCARAFAGGI E FORMICHE	19262		X
3	13/01/2010	CONVERTING WET WIPES	MISTER CLEAN FORM CASA	19522	X	
4	13/01/2010	W.NEUDORFF	LOXIRAN ANTI-FORMICHE GRANULARE	19573		X
5	13/01/2010	BLEU LINE	TAC-SPRAY	16548		X
6	13/01/2010	BLEU LINE	ALTOGRAN	13632		X
7	13/01/2010	BLEU LINE	MICROFLY	14777		X
8	13/01/2010	BLEU LINE	FLY FOG	7018		X
9	13/01/2010	BLEU LINE	NURELLE 56 E.C.	12688		X
10	13/01/2010	BLEU LINE	DEADYNA	17674		X
11	13/01/2010	SOL.BAT.	DEUSTERAL FORMIO CASA	13496		X
12	13/01/2010	SOL.BAT.	UESTERAL 9 DISINFETTANTE	9734	X	
13	13/01/2010	I.C.E.FOR	DISINFETTANTE PRONTO ALL'USO METRO QUALITY	19574		X
14	13/01/2010	PALMA ELECTRONIC	NEXIS LIQUIDO	18077		X
15	13/01/2010	IGO	TARMALT TARME E ACARI DIFFUSORE	19468		X
16	13/01/2010	IGO	TARMALT ANTITARME FOGLIETTI EMANATORI	19018		X
17	13/01/2010	KOLLANT	RATIBROM 2	11521		X
18	13/01/2010	KOLLANT	BRODY	17695		X
19	13/01/2010	KOLLANT	DIFERAT	13306		X
20	13/01/2010	KOLLANT	BROMOTOP	18500		X
21	13/01/2010	JOHNSONDIVERSEY	DIVOSAN TC86 VS8	18858	X	
22	13/01/2010	COREMEC	CORE-SCRUB C	19575	X	
23	13/01/2010	VEBI	DRAKER RTU	19375	X	
24	13/01/2010	EUROSPITAL	IGEN	19037	X	
25	13/01/2010	I.C.E.FOR	DISINFETTANTE SPRAY	19576		X
26	13/01/2010	COPYR	BAMBOO-MAT	17207	X	
27	13/01/2010	I.C.E.FOR	DISINFETTANTE AQUAM	19577		X
28	13/01/2010	NEX MEDICAL	TRICLONEX T2	18985		X
29	13/01/2010	NEX MEDICAL	NEX CLOREX C2	18976		X
30	13/01/2010	NEX MEDICAL	NEX IODIO P2	18975		X
31	20/01/2010	BAYERCROPSCIENCE	QUICK BAYT	18938		X
32	20/01/2010	ESOFORM	ESOSAN MULTIUSO EXTRA	15142		X
33	20/01/2010	ESOFORM	ESOSAN MULTIUSO	15141		X
34	20/01/2010	GUABER	VAPE DERM ANTIPUNTURA SALVIETTE	16391		X
35	20/01/2010	GUABER	VAPER SALVIETTE ANTIPUNTURA	8411	X	
36	20/01/2010	BORTON MANITOBA	OMINO BIANCO ADDITIVO DISINFETTANTE SACCHETTI	19578		X
37	22/01/2010	BEISA EBANO	ZIG ZAG VESPAIO	18570		X
38	22/01/2010	SUMOTOMO KEMICAL	SUMILARV 0,5 G	18211		X
39	22/01/2010	JOHNSON ITALY	RAID PROTECT	19512	X	
40	22/01/2010	JOHNSON ITALY	RAID PIASTRINE	19579		X
41	22/01/2010	RECKIT BENCKISER	DETTOL GEL DISINFETTANTE MANI	19496	X	
42	26/01/2010	TAVOLA	ORPHEA NATURALE PROTEZIONE PERSONA LOZIONE CON DOPOSOLE	19580		X
43	28/01/2010	ERREGI	BAITOP	18137		X
44	28/01/2010	ERREGI	RODIPLUS	18169	X	

45	02/02/2010	TAVOLA	ORPHEA NATURALE PROTEZIONE PERSONA LATTE BAMBINI	19581		X
46	03/02/2010	COLKIM	CYMINA	13200		X
47	03/02/2010	BLEU LINE	PLURIGERM	2050	X	
48	03/02/2010	TAVOLA	ORPHEA NATURALE PROTEZIONE PERSONA LOZIONE INSETTOREPELLENTE	19582	X	
49	04/02/2010	MAYER BRAUN	MAYER SPECIALE VOLANTI	19584	X	
50	04/02/2010	MAYER BRAUN	BRODIMAX STRONG TECNO FOOD	19583		X
51	05/02/2010	ORMA	BACTYSOAP	19236		X
52	05/02/2010	COPYR	SARFLY MOSCHE E ZANZARE	18752		X
53	05/02/2010	COPYR	PERTRIN AEROSOL	19333		X
54	05/02/2010	COPYR	SARCRAWL	18763	X	
55	05/02/2010	TG CHIMICA	IODO CREAM	19589	X	
56	05/02/2010	ALLEGRINI	UFDIN	19588	X	
57	05/02/2010	MAYER BRAUN	BRODIMAX LIGHT	19587	X	
58	05/02/2010	BLEU LINE	BLEU DELTA	19586	X	
59	05/02/2010	MAYER BRA	NEURON PLUS PASTA	19585		X
60	05/02/2010	TOSVAR	TSE TSE SPRAY	8073		X
61	05/02/2010	ESOFORM	SPRAY FORTE ZPROTECTION	13617	X	
62	08/02/2010	GUABER	VAPE DERM & DRESS	19591	X	
63	08/02/2010	AGRIPHAR	EXIT DUST	19590		X
64	18/02/2010	MC. ITLALIA	LYSOFORM MEDICAL SAPONE LIQUIDO	18950		X
65	18/02/2010	DOW AGROSCIENCES ITALIA	SENTRIBOX	18356		X
66	18/02/2010	LODI	RATTOFENE	15471		X
67	18/02/2010	KWIZDA FRANCE	AMP 1 RB	19478		X
68	18/02/2010	JOHNSONDIVERSEY	TASKI SAN Z15.2	18983		X
69	18/02/2010	COPYR	VESPA ALT	19208		X
70	18/02/2010	RECKITT BENCKISER	DETTOL SPRAY PER SUPERFICI DISINFETTANTI	19565		X
71	18/02/2010	BAYERCROPSCIENCE	EPORAL GR ESCA ANTI-MOSCHE	19384		X
72	18/02/2010	INDIA	F ZERO	19535		X
73	18/02/2010	TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI	MISTER MAGIC ECOSAN	19414		X
74	18/02/2010	RECKITT BENCKISER ITALIA	NAPISAN EXTRA PROTECTION DETERGENTE DISINFETTANTE PER SUPERFICI	18947		X
75	18/02/2010	BLEU LINE	KNOX OUT	11164		X
76	18/02/2010	TRUFFINI & REGGE'	DONNINA ROSA	19123		X
77	18/02/2010	CHEFARO PHARMA	BERGAMON BETA CASA	7450		X
78	18/02/2010	F.A.S.T.	ALIFAX	19493		X
79	18/02/2010	MAKHTESHIM AGAN ITALIA	FOVAL GEL SCARAFAGGI	19543		X
80	18/02/2010	KOLLANT	DI-RAT	18613		X
81	18/02/2010	GERMO	MULTIUSI	12671		X
82	18/02/2010	COPYR	PERTRIN POLVERE	12500		X
83	18/02/2010	COLGATE PALMOLIVE	AJAX DISINFETTANTE	18541		X
84	18/02/2010	KWIZDA FRANCE	BIXAN GEL	19271		X
85	18/02/2010	GUABER	DISINFETTANTE SMACCHIATORE	19135		X
86	18/02/2010	KWIZDA FRANCE	DOBOL GEL PRO	19429		X
87	18/02/2010	KOLLANT	PLY CIP	18846		X
88	18/02/2010	KOLLANT	GIAGUAR MOSCHE E ZANZARE	7523		X
89	18/02/2010	KWIZDA FRANCE	MUSCID 5 GB	19358		X
90	18/02/2010	NOVARTIS	BIALCOL DUE	19513	X	
91	18/02/2010	GUABER	SCARAFAGGI E FORMICHE STOP	19592		X
92	18/02/2010	PHARMATEK PMC	PHARMADERM	18753	X	
93	24/02/2010	RELEVI	TARMIBLOK PLUS SACCHETTI TRIPLA AZIONE19593	19593		X

94	25/02/2010	ITAL-AGRO	MORITOR	11764		X
95	25/02/2010	EIVER	MITOS ANTITARLO	18013		X
96	25/02/2010	KWIZDA FRANCE	DOBOL	18936	X	
97	25/02/2010	ICEFOR	RAPIDES	19594		X
98	25/02/2010	SANDOZ	MILICE	18491	X	
99	02/03/2010	INCOS	MAT ETOC 001	19595		X
100	02/03/2010	BAYERCROPSCIENCE	MACXFORCE PRIME	19306		X
101	05/03/2010	PHARMATEK PMC	LAURIT	18462		X
102	09/03/2010	COLKIM	ONE SHOT	19335		X
103	09/03/2010	SEPRAN	JET	18661		X
104	09/03/2010	CHEFARO PHARMA	BERGAMON BETA	4756		X
105	09/03/2010	GUABER	VAPE MAT E	17051		X
106	09/03/2010	EIVER	MITOSAN ATITARLO	19283		X
107	09/03/2010	GD-PHARMA	BACTICYD SPRAY	19207		X
108	09/03/2010	GD-PHARMA	HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL	13231		X
109	09/03/2010	COPYR	FLYSPRAY	1348		X
110	09/03/2010	GENOVA ASSOCIATI	GERM OUT	19421		X
111	09/03/2010	BASF	AVERT ESCA SECCA SCARAFAGGI 310°	18952		X
112	09/03/2010	BASF	AVERT GEL SCARAFATTI 331 A	18946		X
113	09/03/2010	BASF	RATAK	10450		X
114	09/03/2010	BASF	SOREXA BLOCKS	18312		X
115	09/03/2010	BASF	SOREXA D	18385		X
116	09/03/2010	BASF	SEREXA GEL	18384		X
117	09/03/2010	BASF	SOREXA PELLETS	18311		X
118	09/03/2010	BASF	SOREXA PLUS	18313		X
119	09/03/2010	BASF	SOREXA VESPE	19158		X
120	16/03/2010	MC ITALIA	SIMPLY SPRAY	18974		X
121	16/03/2010	MC ITALIA	BIOFORM SPRAY	18972		X
122	16/03/2010	SOGEVAL	TH5	19508		X
123	16/03/2010	KOLLANT	BRODY	17695		X
124	16/03/2010	BERGEN	FLASH 22	6131		X
125	16/03/2010	BAYERCROPSCIENCE	RACUMIN PASTA NF	18678		X
126	16/03/2010	FILIA	BROMATERM	18919		X
127	16/03/2010	FILIA	BRODITERM	18920		X
128	16/03/2010	FILIA	DIFETERM	18921		X
129	16/03/2010	FILIA	BROMAFIL	18426		X
130	16/03/2010	FILIA	DIFIL	18427		X
131	16/03/2010	VILI	BRODIFIL	18428		X
132	16/03/2010	FILIA	FLOUFIL	18567		X
133	16/03/2010	BERGEN	FLASH 23	18895		X
134	16/03/2010	N.M. TECHNOLOGY	BACTERCLINE BLAST	19541		X
135	16/03/2010	3V SIGMA	OXIDAN DCN/WSG	17308		X
136	16/03/2010	3V SIGMA	OXIDAN TCA/SG	17304		X
137	16/03/2010	3V SIGMA	OXIDAN TCA/T500	17307		X
138	16/03/2010	3V SIGMA	OXIDAN TCA/T20	17305		X
139	16/03/2010	3V SIGMA	OXIDAN TCA/T200	17306		X
140	16/03/2010	JOHNSON ITALY	AUTAN FAMILY CARE JUNIOR VAPO	18388		X
141	16/03/2010	BOLTN MANITOBA	WC NET TOTAL POWER GEL	19019	X	
142	16/03/2010	TURISPHARMA	RIVADOL AC	19596		X

143	18/03/2010	NEX MEDICAL	TRICLONEX T2	18985		X
144	18/03/2010	NEX MEDICAL	NEX IODIO P2	18975		X
145	18/03/2010	NEX MEDICAL	NEX CLOREX C2	18976	X	
146	25/03/2010	ESOFORM	ESOGEL MANI	19597		X
147	25/03/2010	ZOBELE	SPIRALI VULCANO EXTRA	19020		X
148	25/03/2010	ZOBELE	SPIRA POLVERE	16831		X
149	25/03/2010	INDIA	MULTAMAT 200 FL	19598		X
150	25/03/2010	GUABER	SPRAY DISINFETTANTE	18882	X	
151	30/03/2010	TURISPHARMA	RIVADOL AQ/AC 15	19599		X
152	30/03/2010	COPYR	BAMBO MAT	17207		X
153	30/03/2010	ZOBELE	SPIRA PIASTRINE ANTIZANZARA PER ELETTROEMANATORE	13293		X
154	30/03/2010	ZOBELE	SPIRA SPIRALETTE EXTRA "S"	19299		X
155	30/03/2010	ZOBELE	ZANALT LOZIONE ANTIZANZARA	18700		X
156	31/03/2010	ISTITUTO CANDIOLI	MOM SHAMPOO SCHIUMA ANTIPARASSITARIO	15255	X	
157	31/03/2010	VEBI	BENGAL MICROINCASULATO EXTRA	19600	X	
158	31/03/2010	INDIA	TIGREX GOCCE	19601	X	
159	31/03/2010	SUTTER	BLEACH 3	19602		X
160	31/03/2010	BERGEN	FLASH 24	19298		X
161	31/03/2010	GAMMA INTERNATIONAL	GEOTOX	11030	X	
162	31/03/2010	LABORATOIRES ANIOS	ASEPTANIOS AF 310	19603		X
163	31/03/2010	SEPRAN	JET PLUS	19373		X
164	02/04/2010	ESOFORM	NEO ESOSAN GEL MANI	19438	X	
165	07/04/2010	BACTENET INDUSTRIE	REPULCIDE	19604		X
166	07/04/2010	DEISA EBANO	ZAI ZAG SPIROTTO	7695	X	
167	07/04/2010	VEBI	SPIRA MICROTECH EXTRA	19605	X	
168	07/04/2010	BIOCHIMICA	BIOFORM PLUS	19606		X
169	07/04/2010	ZOBELE	VULCANO BASTONCINI	18683		X
170	07/04/2010	ECOLKEM	PRO-XYLOS ANTITARLO	18720	X	
171	07/04/2010	INDIA	ZZZ GOCCE	19607		X
172	07/04/2010	ESPOSITO DIEGO	SPIRALETTE VESUVIO	19502	X	
173	12/04/2010	EUROEQUIPE	BIO REPELLENT	19608		X
174	12/04/2010	ARTSANA	PIC INDOLOR TAMPONCINO DISINFETTANTE	18578		X
175	12/04/2010	GERMO	GERMO DETEERGENTE	9658		X
176	12/04/2010	RECKIT BENCKISER	NAPISAN EXTRA PROTECTION	18132	X	
177	12/04/2010	EUROEQUIPE	BIO REPELLENT EXTRA STRONG	19609	X	
178	14/04/2010	ESOFORM	NEO SICURA 3 GEL MANI	19610		X
179	19/04/2010	BOLTN MANITOBA	WC NET IGIENE TOTALE GEL	19019		X
180	19/04/2010	MAYER BRAUN	VESPAMAYER (estensione officina)	18143		X
181	19/04/2010	MAYER BRAUN	FORMIMAYER (estensione officina)	18498		X
182	19/04/2010	MAYER BRAUN	ZANZARA MAYER (estensione officina)	18836		X
183	19/04/2010	MAYER BRAUN	MOSCA MAYER (estensione officina)	19038		X
184	19/04/2010	MAYER BRAUN	ACAROMAYER (estensione officina)	19426		X
185	19/04/2010	MAYER BRAUN	VESPAMAYER (cambio di denominazione)	18143		X
186	19/04/2010	MAYER BRAUN	FORMIMAYER (cambio di denominazione officina)	18498		X
187	19/04/2010	MAYER BRAUN	ZANZARA MAYER (cambio di denominazione officina)	18836		X
188	19/04/2010	MAYER BRAUN	MOSCA MAYER (cambio di denominazione officina)	19038		X
189	19/04/2010	MAYER BRAUN	ACAROMAYER (cambio di denominazione officina)	19426		X
190	19/04/2010	MAYER BRAUN	VESPAMAYER SCHIUMOGENO (cambio di denominazione officina)	18769		X
191	19/04/2010	MAYER BRAUN	SANYMAYER	19523		X

192	19/04/2010	MAYER BRAUN	MAYER SPECIALE STRISCIANTI	18498		X
193	19/04/2010	JOHNSONDIVERSEY	DIVOSAN EXTRA VT55	18960		X
194	19/04/2010	DASTY ITALIA	CONAD DETERGENTE DISINFETTANTE	18643	X	
195	19/04/2010	VESTAL CHIMICA	NEW ENVIRON	19613	X	
196	19/04/2010	ZAPI	KELT FLY BAIT	19612	X	
197	19/04/2010	ACTIVA	SMASH CANDELA ANTIZANZARE	19611		X
198	19/04/2010	MAKHTESHIM AGAN ITALIA	FOVAL GEL SCARAFAGGI	19543		X
199	19/04/2010	JOHNSON ITALY	DUCK POWER DISINCROSTANTE GEL	18845	X	
200	20/04/2010	UNILEVER	DOMESTOS WC GEL CANDEGGINA ATTIVA	19614	X	
201	20/04/2010	UNILEVER	DOMESTOS ZERO CALCARE	19615		X
202	23/04/2010	KWIZDA FRANCE	WINDOW STICKERS END STRIPS	19357		X
203	23/04/2010	ISTITUTO CANDIOLI	AGIPIU' + VET	15663		X
204	23/04/2010	BAYERCROPSCIENCE	HYGIENIST PAVIMENTI PIASTRELLE	18053		X
205	23/04/2010	BAYERCROPSCIENCE	SOLFAC WP 10	17963		X
206	23/04/2010	ORMA	NEW STRAY MASTER	19444		X
207	23/04/2010	ORMA	VESPAJET VESPE-CALABRONI	19159		X
208	23/04/2010	COFARM	SIM SPRAY	12504		X
209	23/04/2010	FERBI	DELTATRIN FLOW 2,4	16264		X
210	23/04/2010	ORMA	FLYJET MOSCHE-ZANZARE	19163		X
211	23/04/2010	COPYR	SARFLY MOSCHE E ZANZARE	18752		X
212	23/04/2010	DEISA EBANO	ZIG ZAG ANTI-ZANZARE	17659		X
213	23/04/2010	BLEULINE	FREEDOM P.U. 15/15	18933		X
214	23/04/2010	COPYR	SARCRAWL	18763		X
215	23/04/2010	MANETTI & ROBERTS	CITROSIL MEDICAL GEL DISINFETTANTE MANI	18917		X
216	27/04/2010	ICF	SUPER FARM	18774		X
217	27/04/2010	PIETRADANTA PHARMA	MISTERMED	19553		X
218	27/04/2010	SYNGENTA	CROP PROTECTION DEMAND CS	18207		X
219	27/04/2010	ZOBELE	SPIRA SPRAY MZ	4027		X
220	27/04/2010	JOHNSON ITALY	BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE SCHIMA ATTIVA	13625		X
221	27/04/2010	CIFO	VESPHORIN	19292		X
222	27/04/2010	BLEU LINE	TAC SPRAY	16548		X
223	30/04/2010	ORMA	AIR CONTROL	14746		X
224	30/04/2010	ORMA	PIREMOX	17338		X
225	30/04/2010	ORMA	ECOSOL	16529		X
226	30/04/2010	ORMA	PINAMOX	16530		X
227	30/04/2010	C.T.S.	DISTAIR	16342		X
228	30/04/2010	PHARMA TRADE	PHARMAFORM T.S.C.	17428	X	
229	30/04/2010	MAYER BRAUN	MAYER INSETTICIDA SPECIALE PRONTO ALL'USO	19616		X
230	30/04/2010	ORMA	FLY OUT	18881	X	
231	30/04/2010	SUTTER	ONDA PLUS	19617		X
232	30/04/2010	EVONIK DEGUSSA	PERACLEAN 15	18604		X
233	30/04/2010	EVONIK DEGUSSA	PERACLEAN 5	18614		X
234	30/04/2010	KWIZDA FRANCE	BICS 0,95 g/l RTU	19395		X
235	30/04/2010	TOSVAR	DOBAR	13111	X	
236	30/04/2010	VESTAL CHIMICA	NEW ENVIRON D	19618		X
237	06/05/2010	PHARMATEK	LAURIT	18462		X
238	07/05/2010	COPYR	VESPASTOP	18935		X
239	07/05/2010	JOHNSON ITALY	BAYGON MOSCHE E ZANZARE FORMULA PLUS	18040		X
240	07/05/2010	SARATOGA	SARATOGA ANTITARLO	18621		X

241	07/05/2010	NUNCAS	NUNCAS ANTI TARME FORTE SPRAY	18724	X	
242	07/05/2010	HOKOCHIMIE	HOKOEX	19621	X	
243	07/05/2010	MAYER BRAUN	ROGAR X PLUS PASTA	19620	X	
244	07/05/2010	BELGAGRI	SHEILA RB1	19619		X
245	13/05/2010	TRUFFINI & REGGE'	MISTER MAGIC ECOSAN	19414		X
246	13/05/2010	SUMITOMO CHEMICAL	VECTOBAC DT	18670		X
247	25/05/2010	CONTER	CANFOTIGRE	19203		X
248	25/05/2010	JOHNSON ITALY	RAID PIASTRINE	19579		X
249	25/05/2010	COLKIM	DERATION	12981		X
250	25/05/2010	COLKIM	BROCUM	14352		X
251	25/05/2010	ICEFOR	HYGIENE ACTICLOR	18857		X
252	25/05/2010	ARTSANA	ZANZA STOP PLUS STICK	18538		X
253	25/05/2010	ZOBELE	SPIRA PIASTRINE EXTRA PROFUMATE	15108		X
254	25/05/2010	ZOBELE	SPIRA TIMER	18696		X
255	25/05/2010	ESOFORM	SINEZAN LOZIONE	11255		X
256	25/05/2010	RECKITT BENCKISER	DETTOL GEL DETERGENTE IDRATANTE DISINFETTANTE	19564		X
257	26/05/2010	INDIA	SINTRADE PU	18849		X
258	26/05/2010	INDIA	JUVENOX SC 15	19443		X
259	01/06/2010	CONTER	STOP MULTI-INSETTO	18612		X
260	09/06/2010	RECKITT BENCKISER	DETTOL GEL DETERGENTE LENITIVO DISINFETTANTE	19566		X
261	09/06/2010	RECKITT BENCKISER	DETTOL GEL DETERGENTE NUTRIENTE DISINFETTANTE	19563		X
262	09/06/2010	AGRIPHAR	EXIT 10	19349		X
263	09/06/2010	JOHNSONDIVERSEY	SUREDIS VT1	18931		X
264	09/06/2010	EUROEQUIPE	BIO REVANOL	10962	X	
265	09/06/2010	ICEFOR	DISINFETTANTE HYGIENE SICURA COMUNITA' E INDUSTRIE	19622		X
266	14/06/2010	ARTSANA	ZANZA STOP PLUS LOZIONE E SPRAY	18538	X	
267	14/06/2010	ICEFOR	DISINFETTANTE HYGIENE SICURA	19623	X	
268	14/06/2010	SILC	SALVIETTINE DISINFETTANTI ELIMINA BATTERI	19624		X
269	14/06/2010	CIFO	NEPHORIN SCARAFAGGI, FORMICHE E RAGNI	19257		X
270	14/06/2010	CIFO	NEPHORIN MOSCHE E ZANZARE	19256		X
271	14/06/2010	JOHNSON ITALY	BAYGON PROTECTOR PIASTRINE	13145		X
272	14/06/2010	ZOBELE	SPIRA PROTEZIONE	16832		X
273	14/06/2010	COFARM	PIRENE SPRAY	12929		X
274	14/06/2010	KOLLANT	BROMAKOL	13319	X	
275	16/06/2010	REA	RETHRIN	19625	X	
276	18/06/2010	MATERIS	MAX MAYER TARLOCID	19629	X	
277	18/06/2010	ICEFOR	DISINFETTANTE HYGIENE SICURA CASA	19628	X	
278	18/06/2010	MEDICA EUROPE	MEDICA BRUSH CLOREXIDINA 4%	19630		X
279	18/06/2010	BLEU LINE	MUSCABLU	19550	X	
280	18/06/2010	DR. DIEGO ESPOSITO	MAT VESUVIO	19631	X	
281	18/06/2010	SEPRAN	CIPETRAN 10 E.A.	19626		X
282	18/06/2010	BECTON DICKINSON	E2 SCRUB 747 CON CLOREXEIDINA	19139	X	
283	18/06/2010	LODI	SAPHIR	19627		X
284	25/06/2010	RECKITT BENCKISER	DETTOL SPRAY X SUPERFICI DISINFETTANTI	19565		X
285	28/06/2010	COPYR	PYMIST	19506		X
286	28/06/2010	BLEU LINE	TETRAPIU' MULTIPURPOSE	11826		X
287	28/06/2010	L.C.S.	WB FIK 001	16297		X
288	28/06/2010	INDUSTRIALCHIMICA	MURIBROM	17571		X
289	28/06/2010	DASTY ITALIA	DEXAL FORM DISINFETTANTE	18642		X

290	28/06/2010	JOHNSON ITALY	BAYGON GENIUS ZANZARE	18194		X
291	28/06/2010	JOHNSONDIVERSEY	SUMA BAC D10	18903		X
292	28/06/2010	J COLORS	PARAMATTI LO SPECIFICO PITTURA SUPERLAVABILE DISINFETTANTE ANTIMUFFA	19137		X
293	28/06/2010	BAYER CROPSCIENCE	BAYTHION FORMICHE POLVERE	12988		X
294	28/06/2010	BAYER CROPSCIENCE	BAYTHION ESA FORMICHE	19165		X
295	28/06/2010	L.C.S.	WB CIK 001	16333	X	
296	28/06/2010	LODI	JADE	19632	X	
297	28/06/2010	RECKITT BENCKISER	VANISH OXI ACTION EXTRA HYGIENE GEL	19633	X	
298	28/06/2010	RECKITT BENCKISER	VANISH OXI ACTION EXTRA HYGIENE	19634		X
299	05/07/2010	ICEFOR	PK 971 RAPIDES	19594		X
300	05/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	AQUAPY	18146		X
301	05/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	K OTHRINE FLOW 7,5	14035		X
302	05/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	K OTHRINE FLOW 25	13806		X
303	05/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	STRIKE FL	19409		X
304	05/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	AQUA K OTHRINE	19157		X
305	05/07/2010	COLKIM	PIRETRO SPRAY	19100		X
306	06/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	BAYCIDAL WP	17895		X
307	06/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	K OTHRINE AL	19223		X
308	06/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	IMAGEL BLATTE	19362		X
309	06/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	MAXFORCE	18112		X
310	06/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	MAXFORCE LN	19156		X
311	06/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	MAXFORCE PRIME	19306		X
312	06/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	MAXFORCE QUANTUM	19432		X
313	06/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	MAXFORCE WHITE IC	18610		X
314	06/07/2010	BAYER CROPSCIENCE	SOLFAC GEL SCARAFAGGI	18504		X
315	07/07/2010	ITAL AGRO	CUMIRAT	13373		X
316	14/07/2010	MAKHTESHIM AGAN ITALIA	FOVAL GEL SCARAFAGGI	19543		X
317	14/07/2010	MAKHTESHIM AGAN ITALIA	FOVAL GEL FORMICHE	19545		X
318	14/07/2010	MAKHTESHIM AGAN ITALIA	VELOUCID D	18676		X
319	15/07/2010	BAYER CROPSCIENCCE	MAXFORCE QUANTUM	19432		X
320	15/07/2010	BLUE LINE	PERTEX	14269		X
321	15/07/2010	LABORATORIES ANIOS	ANIOSGEL 85 NPC	19515		X
322	21/07/2010	NANOMATERIALS	BACTERCLINE MULTIUSO (cambio sede legale)	19258		X
323	21/07/2010	NANOMATERIALS	BACTERCLINE ZOO	19446		X
324	21/07/2010	NANOMATERIALS	BACTERCLINE MULTIUSO (estensione validità)	19258		X
325	21/07/2010	JOHNSONDIVERSEY	LYSOFORM PROFESSIONALE	19500	X	
326	10/08/2010	SCOTTS FRANCE	NEXA FORMICHE	18396		X
327	10/08/2010	BASF	ACTIDIF	18745		X
328	10/08/2010	BASF	COLDIF	18392		X
329	10/08/2010	BASF	RODIFEN	14354		X
330	11/08/2010	MARCO VITI	MISTICK SENSITIVE	19640	X	
331	11/08/2010	CEREXAGRI	PENNCAPTHRIN	12517		X
332	11/08/2010	D'ORTA	TETRAPERM ABD	14269		X
333	11/08/2010	MADEL	CASA FORM DETERGENTE DISINFETTANTE ANTIBATTERICO	19638	X	
334	11/08/2010	MADEL	COOP DETERGENTE DISINFETTANTE PARQUET E COTTO	19637	X	
335	11/08/2010	MADEL	IGIENE CASA DETERGENTE DISINFETTANTE ANTIBATTERICO	19639	X	
336	11/08/2010	MARCO VITI	MISTICK FAMILY	19641	X	
337	11/08/2010	MARCO VITI	MISTICK MULTIDEFENCE	19642	X	
338	11/08/2010	REA	FENTHRIN	19643	X	

339	11/08/2010	EFFEPI	AEROFLY	18357		X
340	11/08/2010	ZELNOVA	PYTETRIN PLUS	18424		X
341	24/08/2010	ITAL AGRO	BETAZEN	13381		X
342	24/08/2010	AKZO NOBEL COATINGS	XYLADECOR N	14789		X
343	24/08/2010	ZELNOVA	ANTIZANZARA LIQUIDO	17533		X
344	24/08/2010	IGO	CANFOTIGRE SACCHETTI ANTITARME	19017		X
345	24/08/2010	ZAPI	TROPICK	19648	X	
346	24/08/2010	ZAPI	TRIFORM ESCA	19647	X	
347	24/08/2010	BLEU LINE	FLUBEX 15 FLOW	19646	X	
348	24/08/2010	INDIA	BIFEMITE	19645	X	
349	24/08/2010	JOHNSONDIVERSEY	FLYDIDE 150	13287	REV	
350	24/08/2010	JOHNSONDIVERSEY	HANDIPAK SANI'	13499	REV	
351	24/08/2010	JOHNSONDIVERSEY	SUMAZON PASTIGLIE	18366	REV	
352	24/08/2010	TENDER CORPORATION	BEN'S REPELL	19224		X
353	24/08/2010	ICEFOR	DISINFETTANTE SGRASSATORE HYGIENE SICURA ALIMENTARE	19644	X	
354	25/08/2010	ZAPI	MOSCACID PLUS	19649	X	
355	26/08/2010	CHEMICAL'S TEAM	TAY BUCATO	19458		X
356	30/08/2010	SEPRAN	SEPRARAT	10161		X
357	06/09/2010	BERGEN	FLY KILLER	5391		X
358	13/09/2010	DIVERSEY	GOOD SENSE CRUSAIR 01c	7765		X
359	13/09/2010	JOHNSONDIVERSEY	DEOSAN TEAT CARE	13597		X
360	13/09/2010	GERMO	NOVALCOL	13428		X
361	13/09/2010	ARTSANA	PIC SOLUTION TAMPONCINO DISINFETTANTE	18578		X
362	15/09/2010	J COLORS	TOSCANO BIOSAN PUTTURA SUPERLAVABILE DISINFETTANTE ANTIMUFFA	19124		X
363	15/09/2010	J COLORS	VIP SANIFARBE PITTURA SUPERLAVABILE DISINFETTANTE ANTIMUFFA	19125		X
364	15/09/2010	J COLORS	ROSSETTI RISANA PITTURA SUPERLAVABILE DISINFETTANTE ANTIMUFFA	12383		X
365	15/09/2010	J COLORS	PARAMATTI SANA PITTURA SUPERLAVABILE DISINFETTANTE ANTIMUFFA	19121		X
366	21/09/2010	ESOFORM	ESOSAN GEL MANI	18788		X
367	21/09/2010	MAKHTESHIM AGAN ITALIA	TRAP KILL ANTOFORMICHE	19492		X
368	29/09/2010	JOHNSON ITALY	RAID LIQUIDO	19331		X
369	29/09/2010	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE	OX - AGUA	19273		X
370	29/09/2010	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE	OX - VIRIN	19437		X
371	30/09/2010	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE	OX - AGUA	19273		X
372	30/09/2010	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE	OX - VIRIN	19437		X
373	11/10/2010	ZOBELE	DISINFEST STICKS	18684		X
374	11/10/2010	B. BRAUN MEDICAL AG	TIUTOL SUPERFICI	17293		X
375	11/10/2010	AGRIPHAR	EXIT 0,5	19650		X
376	11/10/2010	S.C. JOHNSON ITALY	AUTAN FAMILY CARE JUNIOR VAPO	18388		X
377	11/10/2010	ZAPI	TETRACIP ZAPI PRONTO USO	18338		X
378	11/10/2010	BLEU LINE	FLOCOUMABLEU	18620	REV	
379	11/10/2010	BLEU LINE	MUSCABLU	19550	X	
380	11/10/2010	BAYER CROPSCIENCE	RACUMIN PASTA NF	18687		X
381	11/10/2010	COLKIM	PIRETRO SPRAY	19100		X
382	11/10/2010	BOLTON MANITOBA	SMAC DETERGENTE DISINFETTANTE	19255		X
383	11/10/2010	INDUSTRIALCHIMICA	RAT KAT	13540		X
384	14/10/2010	SUTTER	ONDAKLOR	19651		X
385	20/10/2010	LABORATORIES ANIOS	ANIOSGEL 85 NPC	19515		X
386	20/10/2010	JOHNSON ITALY	AUTAN TROPICAL PROTECTION VAPO	19656		X

387	20/10/2010	JOHNSON ITALY	BAYGON ESCA FORMICHE 2 IN 1	19658		X
388	20/10/2010	COPYR	PIRETRO VOLAHTI	19652	X	
389	20/10/2010	ARTSANA	CHICCO ANTI-XANZARE SPRAY	19655		X
390	20/10/2010	ARTSANA	CHICCO ANTI-ZANZARA ROLL ON	19654	X	
391	20/10/2010	ZAPI	TROPICK RTU	19653	X	
392	20/10/2010	BAYER	SOLFAC PLUS AUTOMATIC CASA	18230	X	
393	20/10/2010	ECOLAB	DESGUARD 20 IT	19310	X	
394	25/10/2010	JOHNSON ITALY	AUTAN TROPICAL SPRAY	19658	X	
395	25/10/2010	BAYER	SOLFAC PLUS CUCCE	18220	X	
396	26/10/2010	CONVERTING	MISTER CLEAN INSETTO REPELLENTE	19659		X
397	27/10/2010	CONVERTING	CLON A D MISTER CLEAN INSETTO REPELLENTE	19660		X
398	27/10/2010	CHEMIFARMA	SANAJOD	7832	X	
399	27/10/2010	BOLTON MANITOBA	SMAC DETERGENTE DISINFETTANTE	19255	X	
400	27/10/2010	L.C.S.	WB FIL 001	16297	X	
401	27/10/2010	L.C.S.	WB CIK 001	16333		X
402	27/10/2010	L.C.S.	SPIRALI INSETTICIDA	19539		X
403	28/10/2010	PHARMATEK PMC	DERMADIL	18899		X
404	28/10/2010	ACTIVA	SMASH CANDELA ANTIZANZARE	19611		X
405	28/10/2010	FORMEVET	CAMBIO RAGIONE SOCIALE DITTA			X
406	28/10/2010	ACTIVA	ACTI ZANZA SPRAY	19360		X
407	02/11/2010	AGRIPHAR	EXIT UST	19590		X
408	02/11/2010	AGRIPHAR	SWEEP	19662		X
409	02/11/2010	PHARMATEK	PHARMAIODIO	19661		X
410	02/11/2010	CHEMIFARMA	GLUTARSAN	19663		X
411	03/11/2010	ZAPI	KELT FLY BAIT	19612		X
412	03/11/2010	ZAPI	MULTI FLASH	18780	X	
413	03/11/2010	ZAPI	CIPEKILL EC	19330	X	
414	03/11/2010	ZAPI	DARTEX	19431	X	
415	05/11/2010	ECOLAB	CIDE WINTERSPRAY D	19664		X
416	05/11/2010	DIVERSEY	DIVOQUAT	7184		X
417	05/11/2010	EVONIK	TEGO 51	2277		X
418	05/11/2010	EVONIK	TEGO 2000	17191		X
419	05/11/2010	EVONIK	TEGODOR	12525	X	
420	05/11/2010	EVONIK	TEGO SPRAY	3495	REV	
421	12/11/2010	ZAPI	NEOPERKIL	14762		X
422	15/11/2010	GUABER	OPEN AIR PIASTRINE	9044		X
423	16/11/2010	ARTSANA	CHICCO ANTI ZANZARA GEL	19665		X
424	23/11/2010	VEBI	ESCATOP	17714		X
425	23/11/2010	VEBI	DURACID	14573		X
426	23/11/2010	VEBI	POISON RAT	18706		X
427	23/11/2010	JOHNSON ITALY	RAID AUTOMATIC	19533	X	
428	23/11/2010	ICF	UDDER MAGIC	18298		X
429	23/11/2010	ZOBELE	ACTI ZANZA STICK	18824		X
430	23/11/2010	ICEFOR	DISINFETTANTE PER SUPERFICI PRONTO ALL'USO HORECA SELECT	19574		X
431	23/11/2010	BAYER CROPSCENCE	K-OTHRINE AL	19223		X
432	23/11/2010	COPYR	PYMIST	19506		X
433	23/11/2010	COPYR	QUICK KILL	19455		X
434	23/11/2010	FERBI	ROMAL 65	10466		X
435	23/11/2010	UNILEVER	LYSOFORM TUTTO IN 1	19084		X

436	23/11/2010	STANHOME	SUPER ANT & ROACH KILLER	15110		X
437	23/11/2010	GERMO	FORM PLUS	18680		X
438	23/11/2010	COLKIM	NEXA INSETTI MOLESTI RTU	19666		X
439	29/11/2010	TOSVAR	OFFLY IN E OUT	19370		X
440	29/11/2010	FALP	INSETTICIDA ANTIZANZARA LIQUIDO PER ELETTROEMANATORE COOP	18334		X
441	29/11/2010	JOHNSON ITALY	AUTAN GEL	19341		X
442	29/11/2010	ALLEGRINI	PRIMAGEL	18761	X	
443	29/11/2010	GUABER	VAPE MAT E	17051		X
444	29/11/2010	ZAPI	TRIFORM GEL	19667		X
445	01/12/2010	OPMA	VESPAJET VESPE E CALABRONI	19159		X
446	01/12/2010	INDIA	VAPELARV	19669		X
447	01/12/2010	BAYER CROPSCENCE	SOLFAC COMBI ZANZARE E ALTRI INSETTI	19668		X
448	09/12/2010	DIVERSEY	ALCOSAN VT 10	18645	X	
449	13/12/2010	RECKITT BENCKISER	DETTOL HYGIENE GEL DISINFETTANTE MANI	19496		X
450	13/12/2010	RECKITT BENCKISER	DETTOL HYGIENE GEL DETERGENTE IDRATANTE DISINFETTANTE	19564	X	
451	13/12/2010	RECKITT BENCKISER	DETTOL HYGIENE SPRAY PER SUFERFICI DISINFETTANTE	19565	X	
452	13/12/2010	KOLLANT	ANTIVESPE	18846		X
453	13/12/2010	BAYER CROPSCENCE	MULTAMAT 200L	19598		X
454	13/12/2010	ESOFORM	SICURA 3 MEDICAL FAZZOLETTO	19246		X
455	13/12/2010	BAYER CROPSCENCE	MAXFORCE FOCUS	19671		X
456	13/12/2010	BAYER CROPSCENCE	ADESIVO MOSCHICIDA	19670		X
457	20/12/2010	LABORATORI ANIOS	ANIOSTERIL EAS ECO	19675		X
458	20/12/2010	ECOLKEM	ANTITARLO OV	19672		X
459	20/12/2010	PHARMATEK	WALLY SAPONE DISINFETTANTE	19673	X	
460	20/12/2010	VEBI	METOPRENE O,5	19674	X	
461	20/12/2010	BOUTY	Z CARE PROTECTION ROLL ON	19034	X	
462	20/12/2010	JOHNSON ITALY	BAYGON PIASTRINE ZANZARE	15107	X	
463	22/12/2010	BOUTY	Z CARE PROTECTION VAPO	19305	X	
464	24/12/2010	DYRUP	BONDEX PRESERVE	19168	X	
465	27/12/2010	UNILEVER	LYSOFORM CASA PROTEZIONE +5	17935		X
466	27/12/2010	CD PHARM	GERMOXILL ACTIVE FOAM	19677		X
467	27/12/2010	MADEL	IGIENE CASA DETERGENTE DISINFETTANTE ANTIBATTERICO	19639		X
468	27/12/2010	INDIA	TIGREX GOCCE	19601		X
469	27/12/2010	DECCO ITALIA	DECCOFENATO	18762		X
470	27/12/2010	PHARMA TRADE	FORM TSC PUS	19678	X	
471	27/12/2010	VEBI	AEDEX	19676		X
472	27/12/2010	PIETRASANTA PHARMA	ALONTAN INSETTOREPELLENTE LOZIONE	17870		X
473	28/12/2010	BASF	TENOPA	18487		X

11A04755

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area in Rio Marina

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 24 gennaio 2011, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, nel registro n. 1, foglio n. 346 in data 8 marzo 2011, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato l'area e l'opera pertinenziale ivi insistente, acquisita allo Stato, per complessivi mq 27, ubicate nel comune di Rio Marina (Livorno), in località Capo Castello - frazione Cavo, riportate nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune, al foglio di mappa n. 1 ed identificate con le particelle n. 467 (per mq 12), n. 480 (per mq 4) e n. 481 (per mq 11) ed indicate con apposita colorazione in risalto e con coordinate Gauss-Boaga di riferimento nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

11A04736

Trasferimento dal demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area in Capoliveri

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 19 gennaio 2011, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, nel registro n. 1, foglio n. 345 in data 8 marzo 2011, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area per complessivi mq 578, ubicata nel comune di Capoliveri (Livorno), in località Lacona, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 7 ed identificata con le particelle n. 220 (per mq 516) e n. 39002 (per mq 62) ed indicata con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

11A04737

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per gli anni 2008 e 2009 - «Aumento della domanda interna ed istituzionale» - Azioni 3.1 «Promozione del bio nella ristorazione collettiva biologica» - 3.2 «Promozione del bio al cittadino-consumatore». Comunicazione di pubblicazione dei modelli per la presentazione di proposte progettuali e relativi termini.

Al fine di realizzare le azioni previste dal Programma di Azione Nazionale per l'Agricoltura Biologica e i Prodotti Biologici per gli anni 2008 e 2009 – "Aumento della domanda interna ed istituzionale" si comunica che i modelli "Allegato A – Presentazione Programma 2011" e "Allegato B – Scheda Attività 2011" sono disponibili agli indirizzi internet del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (www.politicheagricole.it) e del Sistema d'Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica (www.sinab.it).

I modelli, compilati in tutte le loro parti dovranno pervenire entro il 30 giugno c.a. a mezzo posta ordinaria all'indirizzo:

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità,

Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità

Ufficio Agricoltura Biologica - SAQ10

Via XX Settembre n. 20

00187 ROMA

e anticipati tramite e-mail all'indirizzo saq10@politicheagricole.gov.it

11A04329

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della cooperativa «I Lunatix – Società Cooperativa», in Ampezzo

Con deliberazione n. 535 del 25 marzo 2011 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-septiedecies del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «I Lunatix - Società cooperativa», con sede in Ampezzo, costituita addì 16 giugno 2005 per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A04735

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUC-083) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.